



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.182.1

Allegati: 4

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9100]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
[ID_VIP 9100]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 9100] **PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Thiesi ed Ittiri) - Progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "PARCO EOLICO BENTU" ed opere connesse, costituito da 8 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 48 MW - Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Bentu Energy S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

e. p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR

e. p.c. Alla

U.O. DGABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Soprintendenza speciale per il PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi

MA

qui intendere esteso il riferimento al *"competente direttore generale del Ministero della cultura"* all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. **VISTO** il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di *"Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica"*.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*.

VISTO l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico"*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche"*.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *"2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti"*.

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)"*.

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (*"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*) e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e n. DGABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **Bentu Energy S.r.l.**, con nota prot. n. BEN-VES-IT-A-VIA-ON-2022-0001 del 28/10/2022, ha presentato istanza al Ministero della transizione ecologica ed alla Soprintendenza speciale per il PNRR, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per il rilascio del provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale (VIA) relativamente al **Progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "PARCO EOLICO BENTU" ed opere connesse, costituito da 8 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 48 MW - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Thiesi ed Ittiri, nella provincia di Sassari.

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 48 MW, costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, da realizzarsi, per quanto dichiarato dal Proponente, nei territori dei comuni di Thiesi e Ittiri, nella provincia di Sassari, e delle relative opere di connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale - RTN. Il progetto proposto prevede l'installazione di n. 8 turbine di grande taglia, aventi diametro del rotore pari a 162 m, posizionate su torri di sostegno in acciaio dell'altezza pari a 125 m, ed aventi altezza al tip pari a 206 m. Gli aerogeneratori saranno posti in opera a quote variabili tra i 450 e i 550 m s.l.m., pervenendo le relative strutture dal Porto Industriale di Oristano, nel comune di Santa Giusta (OR), dal quale il Proponente dichiara che sono necessari solo *"... opere ridotte di allargamenti puntuali, rimozione di cordoli, cartellonistica stradale e guardrail, che saranno prontamente ripristinati una volta concluse le attività di trasporto, nonché, interventi di taglio di vegetazione presente a bordo strada ..."* (v. SIA – Quadro progettuale, paragrafo 1.3, p. 15) e per questo qui valutate direttamente dalla Soprintendenza speciale per il PNRR. L'impianto industriale in progetto verrà allacciato con cavo interrato a 150 kV con il futuro ampliamento a 150 kV della stazione elettrica (SE) RTN 380 kV "Ittiri" localizzata nel Comune di Ittiri (SS), punto di connessione dell'impianto alla R.T.N. Gli aerogeneratori saranno collegati tra loro attraverso un cavidotto interrato in MT a 30 kV. La sottostazione elettrica sarà collegata con un cavo interrato a 150 kV ad una stazione "condivisa" con altri produttori, localizzata nel Comune di Ittiri (SS), di superficie pari a circa 4.000 mq, da allacciare al futuro ampliamento a 150 kV della stazione elettrica RTN 380 kV "Ittiri". La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il parere endoprocedimentale del 21/08/2023 (Allegato n. 1), ha evidenziato che il cavidotto, dall'esame delle carte relative all'ubicazione dell'impianto, attraversa anche il territorio comunale di Bessude, non menzionato nell'oggetto dell'istanza di VIA. Il progetto prevede anche la realizzazione di un'area temporanea di cantiere e manovra; nuova viabilità su terreni privati per una lunghezza complessiva di circa 2.790 m; adeguamento della viabilità esistente per una lunghezza complessiva di circa 9.753 m. Per quanto attiene all'area di riferimento, questa è localizzata nell'antica sub-regione della Sardegna nord-occidentale, denominata

Logudoro, e ricade in un'area non urbanizzata, come la maggior parte del territorio limitrofo, del tutto priva di aree produttive o di insediamenti di tipo industriale. Sono presenti solo rari edifici sparsi adibiti ad attività agro-pastorali. L'areale interessato dall'intervento in esame si caratterizza per aver conservato un elevato grado di naturalità e un basso grado di antropizzazione. Caratterizzano il paesaggio anche le recinzioni dei terreni in muretti a secco in pietra locale.

CONSIDERATO che la Soprintendenza speciale per il PNRR, con PEC del 18/11/2022, ha dovuto chiedere a Bentu Energy S.r.l. di voler ritrasmettere i supporti digitali contenenti il SIA ed i relativi allegati all'istanza di VIA del 28/10/2022, in quanto quelli pervenuti sono risultati privi di dati registrati.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0144953 del 21/11/2022, ha chiesto a Bentu Energy S.r.l. di perfezionare l'istanza di VIA del 28/10/2022.

CONSIDERATO che **Bentu Energy S.r.l.**, con note identiche del 22/11/2022 e del 23/11/2022, ha perfezionato gli atti chiesti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche con riferimento a quanto chiesto il 18/11/2022 dalla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che **Bentu Energy S.r.l.**, con nota del 13/02/2023, ha ritrasmesso la documentazione di perfezionamento degli atti chiesti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche con riferimento a quanto chiesto il 18/11/2022 dalla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che **Bentu Energy S.r.l.**, con PEC del 21/02/2023, ha ulteriormente perfezionato gli atti allegati all'istanza di VIA del 28/10/2022.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0031235 del 03/03/2023, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ..." di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto (compresa quella dichiarata dal Proponente come "riservata"), del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico, per la quale comunicazione Bentu Energy S.r.l., con PEC del 03/03/2023, ha rilevato al medesimo Ministero la propria qualità di proponente il progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 3310 dell'8/03/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quiquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche i contributi istruttori della U.O. DGABAP - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP - Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR, e ancora si sono evidenziate le modifiche apportate in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico e dal decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, per le disposizioni relative alle aree idonee di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 ed alle aree contermini di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010. Inoltre, è stata trasmessa al medesimo Ufficio periferico del MiC la documentazione non resa pubblica dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali, costituita dall'elaborato denominato "Modello 3D Thiesi" - in formato .kmz;
- b) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 7637 dell'8/03/2023, con la quale è stato dichiarato il concorrente interesse regionale nel procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 10535 del 01/04/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti, evidenziando che "... 1. in relazione ai tematismi del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) il sito proposto per la realizzazione dell'impianto si rileva non ricade all'interno degli Ambiti di Paesaggio Costieri, tuttavia il parco – e in particolare i primi tre aerogeneratori (AG01-03) - si collocano a ridosso del perimetro interno (100-300 m in linea d'aria)

dell'Ambito n.11 "Planargia", in prossimità del confine con l'Ambito n. 12 "Monteleone" - da cui le tre turbine distano meno di 500 m – nel punto di minore distanza. Per quanto riguarda l'assetto ambientale, il progetto del parco eolico ricade in aree caratterizzate da diverse componenti tra cui: 1.1 aree seminaturali destinate a prateria; 1.2 aree naturali e subnaturali, occupate da bosco e macchia mediterranea; 1.3 aree agroforestali destinate a colture arboree specializzate. 1.3.1 Per le aree naturali e seminaturali valgono le prescrizioni indicate rispettivamente agli art. 23 e 26 delle N.T.A. del P.P.R. laddove "sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica". 1.3.2 Per le aree ad utilizzazione agroforestale, le prescrizioni dettate dall'art. 29 delle N.T. A. vietano "le trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa". 2. Dal punto di vista urbanistico, come evidenziato dalla nota della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica, prot. n. 13686 del 20.03.2023 (prot. D.G.A. n. 8871 di pari data) tutte le opere in progetto ricadono nei diversi strumenti urbanistici interessati all'interno della zona E agricola. L'intervento, limitatamente alle aree destinate ad ospitare gli aerogeneratori, la posa dei cavidotti e la stazione utente nel Comune di Thiesi, seppure non conforme - in quanto non previsto negli strumenti urbanistici comunali - è compatibile con la destinazione di zona, stante il combinato disposto del comma 7 dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e del punto 15.3 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010, contenente le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". Per quanto riguarda le aree interessate dalla realizzazione della sottostazione condivisa con altri produttori di Ittiri, nonché quella impegnata dalla adiacente Stazione Terna esistente e il relativo ampliamento, il Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica, stante l'estensione delle aree globalmente occupate, ritiene che la tipologia di opere non rientri tra quelle previste dal legislatore regionale come realizzabili nella zona agricola E, ma che debbano essere posizionate in zona G "Servizi di interesse generale" e, pertanto, rileva la necessaria predisposizione di una variante allo strumento urbanistico comunale di Ittiri ... 4. La Direzione Generale dell'Agricoltura - Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture, con nota prot. 4441 del 13.03.2023 (prot. D.G.A. n. 7994 di pari data) evidenzia che la particella catastale in Comune di Thiesi, distinta in catasto al Foglio 17 mappale 32, risulta aperta all'esercizio dell'uso civico in favore dei cittadini residenti nel Comune, condizione per la quale pertanto sono da escludere espropri ... 6. Le aree gravate da usi civici risultano inoltre tra quelle non idonee di cui alla Tabella 1 dell'Allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 2020, recante "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti energetiche rinnovabili", e come di seguito specificato: 6.1 Punto 12 – Paesaggio_punto 12 Parte III del D.Lgs. 42/2004 – Art. 142 - Aree tutelate per legge – 12.7 Zone gravate da usi civici (La realizzazione di impianti di grande taglia potrebbe interferire negativamente con l'uso tradizionale delle aree, compromettendo l'esistenza degli usi civici, il diritto delle collettività utenti e gli assetti figurativi del paesaggio). 7. La Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari, con nota prot. n. 20401 del 23.03.2023 (prot. D.G. A. n. 9502 di pari data), evidenzia che: 7.1 (...) Considerata la significativa entità dell'intervento, a causa dell'altezza delle torri eoliche, la lotta agli incendi boschivi con mezzi aerei verrà inibita; pertanto si ritiene necessario prevedere opere di difesa passiva, quali fasce parafulco di proporzionate dimensioni da realizzare in corrispondenza della viabilità e in prossimità delle torri eoliche e la posa in opera di vasconi antincendio posizionati in modo da essere fruibile sia dai mezzi terrestri che dai mezzi aerei (elicotteri); per tali opere si chiede la stesura di uno specifico Piano antincendio boschivo, soggetto ad approvazione da parte del Servizio scrivente. Si fa presente che per l'abbattimento di piante di sughera è necessaria l'autorizzazione/parere di questo Servizio nei riguardi L.R. 4/94 e per questo motivo (qualora si ritenga opportuno l'abbattimento delle stesse), è necessario un elaborato riportante il numero di piante con descrizione fotografica, indicando le misure che verranno adottate per compensare il taglio ... 8. In relazione alla presenza di diffusi ristagni d'acqua sull'altopiano dell'area dominata da Monte Majore, dovuti alla scarsa capacità di infiltrazione dei suoli, in particolare a valle dell'aerogeneratore AG08, nei pressi di una sorgente, tra gli aerogeneratori AG002 e AG03 e addirittura in corrispondenza della piazzola di scavo AG07, si ritiene che: 8.1 gli stessi, per quanto temporanei, siano meritevoli di tutela e conservazione perché ricchi di biodiversità, importanti elementi del paesaggio fisico da

salvaguardare e non modificare, e ancor meno da eliminare attraverso la realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori e delle opere accessorie; 8.2 si dovrà procedere alla opportuna perimetrazione cartografica di tali specchi acquee temporanei nella loro massima estensione stagionale, specificando le modalità attraverso cui procedere alla loro conservazione che dovrà pertanto escludere la modifica degli stessi così come delle altre aree direttamente o indirettamente connesse, come linee di impluvio o di passaggio d'acqua che possono ripercuotersi sugli stessi; ... 9. Gli impatti cumulativi del parco eolico proposto con gli altri impianti presenti nell'area vasta appaiono non stimati e valutati incompleti anche dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente della Sardegna – ARPAS - Dipartimento di Sassari e Gallura con nota prot. n. 12184 del 28.03.2023 (prot. D.G.A. n. 9998 di pari data), in cui si evidenzia la necessità di estendere la valutazione del cumulo, oltre che agli aerogeneratori, anche alle relative opere di connessione (elettrodotti, cabine, strade) al fine di una complessiva valutazione di consumo di suolo, perdita di naturalità, impatti su specie arboree di pregio, ecc. ...”;

- d) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 11389 del 07/04/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali integrative, con allegata la nota prot. n. 16658 del 04/04/2023 espressa dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest, il quale rileva, inoltre e tra l'altro, che “... Il paesaggio rurale della zona si caratterizza, oltre che per l'elevato grado di naturalità, per un notevole valore storico e identitario a causa della vicinanza, segnalata anche dalla Relazione paesaggistica (pg. 62), del monumento naturale dei Crateri del Meilogu, al cui interno ricadono diversi monti vulcanici lungo le direzioni sud, est e nord-est. Il Monte Pelau e il Monte Cuccuruddu sono i più vicini al parco in progetto e risultano situati rispettivamente a circa 5,5 km ad est dalla turbina AG08 e 6,5 km dalla turbina AG06. Il primo, ricadente in territorio comunale di Thiesi, viene descritto dall'Atlante dei Vulcani come un “cono costituito da scorie basaltiche sciolte, parzialmente smantellato, che non preserva la struttura craterica”. Il Monte Cuccuruddu, ricadente in territorio comunale di Cheremule, secondo quanto riportato nell'Atlante si presenta come un “cono costituito da scorie basaltiche sciolte, parzialmente smantellato e frantato sul lato orientale” (cfr. Relazione paesaggistica, pg. 63). La Carta Natura dell'ISPRA6F classifica i tipi di paesaggio in cui si inseriscono gli aerogeneratori, il cavidotto e la sottostazione elettrica come “Paesaggio collinare vulcanico con tavolati (TV)” (cfr. Relazione paesaggistica, pg. 194)[.]. Nel descritto contesto rurale, non si rileva attualmente la presenza di pale eoliche. Tuttavia, secondo quanto segnalato nella Relazione Paesaggistica, nel raggio di circa 6-8 km dal parco in proposta, sono presenti ulteriori parchi eolici esistenti e/o in istruttoria tra cui quello di Florinas, composto da 10 aerogeneratori e realizzato a E.On nei primi anni 2000 (cfr. Relazione paesaggistica, pg. 192). Tra i parchi attualmente oggetto di istruttoria più vicini all'impianto in esame, va menzionato il parco eolico denominato “ALAS”, costituito da 11 aerogeneratori da 6 MW e delle relative opere civili ed elettriche connesse, della potenza complessiva pari a 66 MW, localizzato nei Comuni di Ittiri (SS) e Villanova Monteleone (SS) - Proponente RWE Renewables Italia S.r.l. [ID_VIP: 5724]. Da quanto risulta al Servizio scrivente, in data 16 settembre 2022 è stata adottata la deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale per il suddetto impianto è stato espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale, condizionato alle prescrizioni di cui al parere n. 227 del 18.03.2022 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale – Via e VAS. Per il suddetto impianto risulta attualmente pendente il procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi della D.G.R. 3/25 del 23.1.2018. Inoltre si segnala che recentemente sono pervenute numerose altre istanze relative alla realizzazione di impianti eolici di grandi dimensioni prossimi all'intervento in esame (ovvero ricompresi in un raggio di circa 13 km), sottoposte ad analoga procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006. In particolare, nelle immediate vicinanze del sito prescelto, si segnalano le seguenti: - [ID: 8783] progetto di impianto eolico denominato “Parco Eolico Mistral”, costituito da n. 6 aerogeneratori da 6,0 MW con una potenza complessiva pari a 36 MW, da realizzarsi nei comuni di Ittiri (SS) e Bessude (SS) - Proponente: Società Mistral Wind Energy S.r.l.; - [ID: 9283] progetto di parco eolico denominato “Aregu”, costituito da n. 11 aerogeneratori da 6,0 MW ciascuno con una potenza complessiva di 66 MW, localizzato nei Comuni di Giave, Cossoine, Cheremule (SS) - Proponente: Società Aregu Wind S.r.l.; - [ID: 8052] progetto di impianto eolico denominato “Parco eolico di Ittiri”, costituito da n. 9 aerogeneratori con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 54 MW, da realizzarsi nei Comuni di Ittiri (SS) e Putifigari (SS) - Proponente: Hergo Renewables S.p.a; - [ID: 9295] progetto per la

realizzazione del "Parco eolico Monte Pelao" costituito da 11 aerogeneratori per una potenza massima complessiva di 66 MW, sito nei Comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo (SS) - Proponente: IVPC POWER 8 S.p.A.; - [ID: 8195] progetto di un impianto eolico denominato "Energia Monte Pizzinnu", costituito da n. 8 turbine della potenza nominale di 6,8 MW ciascuna e di potenza complessiva di 54,4 MW, da realizzarsi nei Comuni di Bessude, Borutta, Ittiri, Thiesi (SS) - Proponente: Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.; - [ID: 7586] progetto di un impianto eolico costituito da 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,2 MW e di potenza complessiva di 31 MW, da realizzarsi nel comune di Ossi (SS) - Proponente: GRV Wind Sardegna 3 S.r.l.; - [ID: 8143] progetto di un impianto eolico denominato "Su Sassittu", costituito da n. 18 turbine della potenza nominale di 6.6 MW ciascuna, per una potenza totale pari a 90 MW, da realizzarsi nei Comuni di Chiaramonti, Ploaghe e Codrongianos (SS) - Proponente: WPD Su Sassittu S.r.l. Risultano inoltre pendenti le seguenti istanze sottoposte a Provvedimento Unico Regionale in materia ambientale (P.A.U.R.) ex L.R. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021: - progetto per la realizzazione di un aerogeneratore della potenza pari a 975 kW, sito nel Comune di Ittiri, località "Giundali" - Proponente EWT Italia Development S.r.l. - N. Reg. PAUR 5/21; - progetto per la realizzazione di un aerogeneratore della potenza pari a 975 kW, sito nel Comune di Ittiri (SS), località "Ros De Porru" - Proponente EWT Italia Development S.r.l. - N. Reg. PAUR 11/21; - progetto per la realizzazione di un parco eolico composto da n. 6 aerogeneratori in Comune di Bessude (SS), di potenza nominale pari a 6 Mw ciascuno per una potenza complessiva di 30 MW - Proponente: I.V.P.C. POWER 8 S - N. Reg. PAUR 01/23 ... Per quanto riguarda l'assetto ambientale del P.P.R., si rilevano le seguenti componenti di paesaggio (cfr. Relazione paesaggistica cit., pg. 48): - aree naturali e subnaturali (disciplinate dagli artt. 22, 23, 24 delle N.T.A. del P.P.R.); - aree seminaturali (disciplinate dagli artt. 25, 26, 27 delle N.T.A. del P.P.R.); - aree ad utilizzazione agroforestale (disciplinate dagli artt. 28, 29, 30 delle N.T.A. del P.P.R.) ... Appare infatti sin d'ora evidente che, l'impianto in esame, risultando chiaramente visibile anche da lunghe distanze in ragione sia della taglia degli aerogeneratori, sia della quota (compresa tra i 450 e i 550 m sul livello del mare) alla quale verrebbero collocati, sia delle opere e infrastrutture connesse, comporterebbe una consistente trasformazione del territorio e del paesaggio rurale e agricolo di questa parte dell'entroterra sardo per almeno un quarto di secolo (la vita utile di impianti del genere è stimata in 25-30 anni), provocando un'oggettiva alterazione degli aspetti percettivi dei luoghi e del valore storico-identitario che gli stessi possiedono. A ciò si aggiunga l'impatto cumulativo che l'impianto in questione genererebbe nel contesto interessato unitamente a quelli già in essere nell'area vasta o di probabile futura realizzazione nelle vicinanze ...";

- e) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 12415 del 21/08/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale, rappresentando per l'Area funzionale Patrimonio archeologico i beni archeologici presenti nella fascia di rispetto relativa ai 3 chilometri come definita dall'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.Lgs. n. 199 del 2021 (v. il predetto parere endoprocedimentale Allegato A-BA, pp. 1 - 2), evidenziando gli impatti negativi generati dall'impianto industriale in progetto: "... SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] I territori di Thiesi, Bessude e Ittiri, interessati dal progetto in esame, risultano popolati senza soluzione di continuità dalla preistoria ai nostri giorni. Diverse sono le necropoli a domus de janias presenti (ad es. Sa Figu, Mandra Antine, Enas de Cannuja) e i dolmen (ad es. Runala, Badde Pizzinna). Di notevole interesse è anche la frequentazione di grotte come quella di Laccheddu 'e Code, Sa Korona di Monte Maggiore e Sa Caddina. In epoca nuragica alla rifrequentazione delle necropoli preistoriche (tombe a prospetto architettonico create nella necropoli di Sa Figu) si lega l'intenso popolamento del territorio in cui sorgono numerosi protonuraghi (ad es. Front'e Mola) e nuraghi con relativi villaggi. Non mancano attestazioni di tombe di giganti di notevole interesse (ad es. Baddju Pirastru che presenta anche una nicchia nella camera sepolcrale) e di ripostigli bronzei come quello di Santa Maria in Paulis a Ittiri. L'epoca romana è attestata da insediamenti come quello di Sa Iddazza di Ittiri, dalla rifrequentazione di nuraghi come il Maggiore e da sepolture tarde, in una delle quali pare essere stata rinvenuta la coppa in vetro con la raffigurazione di Cristo, databile tra il IV e il V sec. d.C., oggi esposta al Museo Nazionale di Cagliari. In epoca medievale sono attestati nel territorio villaggi abbandonati e diverse chiese. Di seguito si riportano i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, i beni inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., e le altre

emergenze archeologiche per le quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e che non rientrano tra i beni di repertorio del PPR tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004: l'elenco, da considerarsi non esaustivo e puramente orientativo, soprattutto per la scarsa leggibilità delle carte inserite all'interno della relazione archeologica, comprende i beni dislocati entro 1600 m circa dal tracciato in progetto.

Beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.

Comune di Thiesi

- Grotta Laccheddu 'e Code (DM del 30.12.1955)
- Terreno e grotta di Monte Majore (DM del 05.09.1952 e DM del 30.12.1955)
- Terreno e nuraghe Sa Caddina (DM del 30.12.1955)
- Domus de janas di Mandra Antine (DM del 27.04.1962)
- Nuraghe Front'e Mola (DM del 28.06.1960)
- Tomba di giganti di Baddju Pirastru (DM del 28.06.1967)
- Grotta Sa Pia Rosa (DM del 30.12.1955)

Comune di Bessude

- Ipogeo funerario di Enas de Cannuja (D.M. del 09.09.1963)

Comune di Ittiri

- Dolmen loc. Runara (D.M. del 29/05/1963)

Beni archeologici cartografati nel PPR (Repertorio del Mosaico - art. 48 delle NTA) o nel PUC

- Comune di Thiesi
- Nuraghe Frimmaghe (ID_PPR_4403)
- Necropoli a domus de janas di Mandra Antine (ID_PPR_316) (presente anche DM del 27.04.1962)
- Grotta Laccheddu 'e Code (ID_PPR_6086) (presente anche DM del 30.12.1955)
- Grotta naturale di Sa Pia Rosa (ID_PPR_6087) (presente anche DM del 30.12.1955)
- Nuraghe s.n. (ID_PPR_4410)
- Nuraghe Colte de Unari (ID_PPR_4408)
- Nuraghe Runaghe (ID_PPR_4409)
- Nuraghe Crastu de Gjolzi (ID_PPR_4412)
- Nuraghe Sa Mura (ID_PPR_4407)

Comune di Bessude

- Nuraghe e insediamento di S'Ena 'e Mesu o Muruidda (ID_PPR_6)
- Nuraghe Ozzastru (ID_PPR_3228)
- Nuraghe Cannisonnes (ID_PPR_5)
- Insediamento Cannisonnes (ID_PPR_3225)
- Nuraghe (e villaggio) di Cheja (ID_PPR_3223)
- Sito di Corona Ruja (sito n. 88 PUC Ittiri)
- Nuraghe Crastu (ID_PPR_3224)
- Nuraghe Pedrosu (ID_PPR_3227)

Comune di Ittiri

- Nuraghe Runara e insediamento (Sito n. 76 PUC Ittiri)
- Sito s.n. (sito n. 87 PUC Ittiri)

Comune di Banari

- Nuraghe Farre (ID_PPR_3179)

Altri elementi di interesse archeologico

Comune di Thiesi

- Nuraghe Su Eredu

Comune di Bessude

- Domus de janas Enas de Cannuja I (le altre si trovano entro il perimetro del vincolo D.M. del 09.09.1963)

Comune di Ittiri

Handwritten signature

- Nuraghe Pittigheddu (localizzato entro il perimetro del vincolo del Dolmen loc. Runara - D.M. del 29/05/1963)
- Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina (localizzato entro il perimetro del vincolo del Dolmen loc. Runara - D.M. del 29/05/1963)
- Sito Romano Su Aldosu-Runala
- Capanna Runara
- Villaggio nuragico Runara

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO [-] Di seguito si elencano i beni più prossimi ai singoli aerogeneratori e la distanza da essi. La distanza potrebbe ridursi considerando la necessità di elaborare delle carte a una scala consona, richieste come integrazione. L'elenco quindi è da considerarsi puramente orientativo.

AG01:

- 900 m circa da Grotta Laccheddu 'e Code
- 1200 m circa da Nuraghe Sa Caddina
- 1500 m circa da Terreno e Grotta di Monte Majore
- 1800 m circa da Grotta Sa Pia Rosa

AG02:

- 1000 m circa da Grotta Laccheddu 'e Code
- 1500 m circa da Nuraghe Sa Caddina
- 1500 m circa da Terreno e Grotta di Monte Majore
- 2000 m circa da Grotta Sa Pia Rosa

AG03:

- 1200 m circa da Grotta Laccheddu 'e Code
- 1700 m circa da Nuraghe Sa Caddina
- 1700 m circa da Terreno e Grotta di Monte Majore

AG04:

- 1200 m circa da Domus de janas di Mandra Antine
- 1500 m circa da Terreno e Grotta di Monte Majore

AG05:

- 650 m circa da Nuraghe Crastu
- 1400 m circa da Nuraghe Front'e Mola

AG06

- 950 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_4410)
- 1600 m circa da Domus de janas di Mandra Antine

AG07

- 750 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_4410)
- 1300 m circa da Nuraghe Front'e Mola

AG08

- 400 m circa da Nuraghe fromt'e Mola
- 900 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_4410)

Stazione di trasformazione Thiesi

- 1100 m da Nuraghe s.n. (ID_PPR_4410)

Area di cantiere a est di AG03

- 1000 m circa da Grotta Laccheddu 'e Code
- 1500 m circa da Terreno e Grotta di Monte Majore

Stazione Ampliamento e Setup:

- 400 m circa da area del Dolmen di Runara, Nuraghe Pittigheddu e Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina (D.M. del 29/05/1963)
- 430 m circa da Nuraghe Runara e insediamento (Sito n. 76 PUC Ittiri)

- 650 m circa da Sito Romano Su Aldosu-Runala
- 400 m da Villaggio nuragico Runara

Cavidotto e strade:

- 650 m circa da Grotta Laccheddu 'e Code
- 1100 m circa da Nuraghe Sa Caddina
- 1100 m circa da Terreno e Grotta di Monte Majore
- 1700 m circa da Grotta Sa Pia Rosa
- 400 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_4410)
- 160 m circa da Nuraghe Colte de Unari
- 0 m da Tomba di gigati di Baddju Pirastru
- 470 m circa da Nuraghe Runaghe (ID_PPR_4409)
- 200 m circa da Nuraghe Su Eredu
- 180 m circa da Nuraghe Crastu de Gjolzi (ID_PPR_4412)
- 1500 m circa da Tomba di giganti Bighinza (ID_PPR_224)
- 1000 m circa da Nuraghe Sa Mura (ID_PPR_4407)
- 470 m circa da Nuraghe e insediamento Cannisonnes
- 1000 m circa da Nuraghe e insediamento di S'Ena 'e Mesu o Muruidda
- 190 m circa da Nuraghe Ozzastru
- 1500 m circa da Nuraghe (e villaggio) di Cheja
- 1400 m circa da Sito di Corona Ruja (sito n. 88 PUC Ittiri)
- 1000 m circa da Nuraghe Pedrosu
- 880 m circa da Necropoli di Enas de Cannujas
- 1 m da area del Dolmen di Runara, Nuraghe Pittigheddu e Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina (D.M. del 29/05/1963)
- 80 m circa da Nuraghe Runara e insediamento (Sito n. 76 PUC Ittiri)
- 80 m circa da Sito Romano Su Aldosu-Runala
- 400 m circa da Villaggio nuragico Runara

Per quanto attiene gli impatti più rilevanti che l'impianto in progetto ha sul patrimonio archeologico, alla luce di quanto sopra esplicitato e in mancanza della documentazione integrativa richiesta, ad ora si può segnalare quanto segue: - il cavidotto passa nei pressi della tomba di giganti di Baddju Pirastru: non essendo inserito il perimetro del vincolo nelle tavole inserite nella relazione archeologica, occorre verificare se il cavidotto ricada all'interno del vincolo e che impatti potrebbe avere sul monumento che si trova ai limiti della strada (con probabilità che si possa estendere anche al di sotto di essa) che vuole essere utilizzata per la posa dello stesso. Si segnala che la strada, attualmente asfaltata a seguito di lavori condotti da ANAS per la messa in sicurezza del ponte "Rio Bidighinzu", è inoltre interessata dalla presenza di un selciato realizzato con elementi in pietra trachitica locale inseriti nel manto stradale terroso a secco e secondo una tecnica utilizzata da epoca antica e fino ad anni relativamente recenti. Si evidenzia poi che la tomba e la sua vicinanza al cavidotto non è citata in relazione nemmeno nella parte relativa alle ricognizioni; - altra area con possibili rischi per la tutela del patrimonio archeologico è quella in cui dovrebbe essere posato il cavidotto (Cavidotto 13) che lambisce il vincolo del dolmen di Runara (SS 131 BIS). La strada in esame si pone tra due aree fortemente antropizzate: a nord, oltre al dolmen appena citato, nell'areale del vincolo ricadono il nuraghe Pittigheddu e il nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina; a sud/ sud-ovest è presente il Nuraghe Runara, il villaggio nuragico di Runara e il sito romano di Su Aldosu-Runala; - visto quanto esposto nella relazione non appare opportuno indicare per la maggior parte delle aree esaminate un Potenziale Archeologico Nullo, correlato con Nessun Rischio Archeologico per le lavorazioni in progetto, poiché i terreni non sono stati oggetto di precedente sbancamento fino alle quote che saranno interessate dalla realizzazione dell'impianto: in mancanza di indicatori archeologici il rischio potrebbe invece essere definito basso ... Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, al momento si sospendono le ulteriori

MA

valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'art. 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA. Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'art. 25, c. 9 e 11 del D.Lgs. 50/2016, dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022) ...".

Il medesimo Ufficio periferico del MiC per le Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio rileva, oltre al complesso quadro di tutela gravante nell'area direttamente interessata dal progetto a cui pertanto si rimanda, che: "... ALLEGATO B-BAP [-] AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO ... B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO ... B.1.2. Beni architettonici [-] B.1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze [-] Nell'area in esame e nelle sue immediate vicinanze, oltre ai beni culturali di interesse archeologico già citati nella sezione relativa al patrimonio archeologico, non si segnalano beni architettonici dichiarati di interesse culturale. Nell'area vasta, ed in particolare nei centri urbani più prossimi al sito, sono presenti i seguenti beni architettonici vincolati con Decreto Ministeriale:

- nel Comune di Thiesi:

- Chiesa di S. Benedetto (D. n. 22 del 06.11.2002);
- Ex Cassa comunale di Credito agrario (D. n. 19 del 16.03.2009);

- nel Comune di Ittiri:

- Chiesa di N.S. di Paulis (D.M. del 22.07.1978);
- Casa Liberty (D.M. del 23.01.1995);
- Ex Monte Granatico (D.M. 142 del 24.11.2006);

- nel Comune di Florinas:

- Chiesa di S. Leonardo di Giunchi (D.M. del 20.06.1994);

- nel Comune di Banari:

- Ex Monte Granatico (D.M. del 31.05.1990);
- Ex Cassa Comunale di Credito Agrario (D. n. 12 del 13.02.2008);
- Immobile in via Marongiu (D. n. 80 del 15.12.2009);

- nel Comune di Borutta:

- Chiesa di San Pietro di Sorres (D.M. del 24.02.1986 e D.M. del 03.10.1987).

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004:

Non risulta dalla documentazione di progetto la presenza di beni architettonici tutelati ope legis all'interno delle aree oggetto di intervento o nelle aree direttamente contermini. A breve distanza, ricompresi nell'area di impatto potenziale di 3 km, sono presenti: Chiesa di Santu Jorzi nel Comune di Romana a 2,70 km dall'AG01; Funtana Sa Entosa, ad est dell'aerogeneratore AG01; Chiesa di San Lussorio, nel territorio di Romana, tra l'AG01 e il Lago del Temo; Casa Cantoniera Chessa Muri, sulla strada per l'accesso all'aerogeneratore AG02 sulla SP 28bis; Funtana su Corvu, tra l'aerogeneratore AG02 e l'AG04; Funtana Alanedu e Mulinu Mesu 'e Rios, a sud del cavidotto di connessione nel Comune di Thiesi in corrispondenza della SP50; Chiesa della Madonnina di Seunis nel Comune di Thiesi a circa 2,40 km dal cavidotto di connessione; Chiesa di Santa Maria di Coros, in prossimità della SE "Ittiri"; Funtana s'Attoas, sempre in prossimità della SE "Ittiri"; Funtana Abbardente, ad ovest del cavidotto di connessione in prossimità della SE "Ittiri"; Casa Cantoniera Pianu, sulla SS 131bis presso cui passa l'elettrodotta di connessione; Chiesa di S. Maria de Sea, nel territorio di Banari ad est della SE "Ittiri"; oltre ad altre numerose fonti e ai numerosi beni architettonici tutelati ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 42/2004 ricompresi all'interno dei centri abitati.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [-] B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici [-] B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici: La realizzazione del parco eolico in progetto, così come descritto e rappresentato negli elaborati grafici e descrittivi presentati dalla società proponente, mostra delle evidenti carenze progettuali, denotando una sommaria conoscenza dei territori, soprattutto in considerazione della particolare complessità e sensibilità paesaggistica dei luoghi interessati. Come già indicato nel paragrafo precedente B.1.1.d, si evidenzia inoltre la non conformità del progetto alle NTA del P.P.R. sopra richiamate, in particolare per quanto concerne l'incidenza sulle componenti del paesaggio con valenza ambientale (aree seminaturali, naturali e subnaturali ed aree agroforestali), che pregiudicherebbe la godibilità presente e futura di paesaggi di particolare pregio e comporterebbe una sottrazione ed artificializzazione del suolo e delle sue caratteristiche peculiari. Si evidenzia in merito che due degli aerogeneratori in progetto (AG05 e AG07) ed alcuni tratti del cavidotto di connessione ricadono proprio in soprassuolo "bosco", e si rileva la presenza nelle aree prossime al sito di un'area boschiva di notevole pregio naturalistico "Su Sauccu" e la sughereta "Su Padru". Sempre in merito al contrasto con le norme del P.P.R., si evidenzia che alcune delle aree sottoposte a tutela paesaggistica relativamente all'assetto ambientale, normate dall'art. 17 delle NTA, verrebbero attraversate dall'elettrodotto di connessione ed in particolare: la fascia di salvaguardia di 150 m dalle sponde dei fiumi Riu Bidighinzu e Riu Matte de Sa Ua e la fascia di salvaguardia di 300 m dal Lago del Bidighinzu, individuate ai sensi degli artt. 142 e 143 del D.lgs 42/2004; queste opere, incidendo inevitabilmente sugli assetti vegetazionali esistenti, sottintendono già una compromissione degli aspetti qualitativi del paesaggio conseguenti all'estirpazione della folta vegetazione ripariale esistente, e all'inserimento di elementi invasivi, quali pozzetti di ispezione, ecc. In relazione alla presenza di numerosi specchi d'acqua sull'altopiano dell'area dominata dalle grotte naturali di Monte Majore, in particolare a valle dell'aerogeneratore AG08, tra gli aerogeneratori AG02 e AG03 e in corrispondenza della piazzola di scavo AG07, già la RAS – Direzione Generale dell'Ambiente – nelle sue Osservazioni fa presente che "gli stessi, per quanto temporanei, siano meritevoli di tutela e conservazione perché ricchi di biodiversità, importanti elementi del paesaggio fisico da salvaguardare e non modificare, e ancor meno da eliminare attraverso la realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori e delle opere accessorie". In merito agli impatti e agli effetti sul contesto paesaggistico di riferimento, nella proposta progettuale del parco eolico in esame, la valutazione dell'impatto visivo ed in particolare dell'impatto sui beni culturali e sul paesaggio, sia nell'Elaborato Relazione Paesaggistica_IT-VesBen-CLP-PAE-TR-01 che nello Studio di Impatto Ambientale - Quadro Programmatico_IT-VesBen-CLP-SIA-TR-02, ha riguardato una "buffer zone" di circa 10,3 km ai fini dell'analisi dell'intervisibilità dell'impianto e della correlazione tra impianto proposto e le preesistenze del contesto. L'analisi del territorio condotto dalla società proponente su vasta scala e su scala intermedia, più che costituire una puntuale ricognizione e indagine degli elementi qualificanti il paesaggio, rappresenta un inventario di beni (peraltro considerati solo in parte) avulsi dal contesto e senza specifica considerazione dell'incidenza che l'impianto in progetto potrebbe comportare da e verso gli stessi e soprattutto per quanto riguarda l'alterazione del contesto; allo stesso modo le limitate viste fotografiche e fotosimulazioni presenti nell'elaborato IT-VesBen-CLP-SIA-DW-29 (peraltro artatamente realizzate da punti di scatto posti dietro cespugli, rilievi, pareti o altri schermi visuali) hanno posto in evidenza le criticità derivanti dalla quasi sempre ampia visibilità dell'impianto dai punti indagati, sia nelle viste di dettaglio che nelle viste panoramiche, e dagli effetti percettivi all'interno del bacino visivo, molti dei quali di assoluta evidenza nelle stesse fotosimulazioni per la forte estraneità e dissonanza degli aerogeneratori e delle opere connesse con le peculiarità del territorio di riferimento alle differenti scale di osservazione. In merito alla visibilità del progetto da punti di osservazione di interesse paesaggistico accessibili al pubblico, come già specificato nel precedente punto B.1.1.a sono presenti nel contesto di riferimento due aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/2004, le quali sono state solo menzionate nella documentazione progettuale ma di cui non sono stati analizzati gli impatti visivi e percettivi e non sono state approfondite le interrelazioni tra il nuovo impianto ed il bene tutelato con Decreto Ministeriale neanche nelle fotosimulazioni; in particolare il vincolo panoramico apposto nel comune di Giave per la zona a valle della strada comunale San Cosimo risulta rilevante ai fini del progetto in quanto in tale area panoramica risulta

chiaramente percepibile la proposta di intervento ed in particolare il suo bacino visivo comprende l'area di localizzazione degli aerogeneratori AG06 e AG07, ma probabilmente di tutte le 8 turbine in progetto, considerata la "sproporzionata" altezza delle stesse, comportando una compromissione della visibilità generata dall'introduzione di elementi dissonanti nel contesto territoriale rispetto ai valori paesaggistici tutelati dal decreto stesso "un quadro naturale (...) dai quali si può godere la magnifica visuale di ampie distese coltivate e ricche di varia vegetazione, intervallate da colli, colline, e valli cosparsi di caratteristici agglomerati urbani tra le quinte rocciose". L'impatto immediatamente riscontrabile osservando il paesaggio in esame riguarda l'alterazione del quadro visivo complessivo di alcune delle componenti del paesaggio circostante, conseguente all'installazione degli aerogeneratori di notevole taglia (206 m di altezza e posti ad una quota elevata), quali nuovi elementi di incongruo "gigantismo" in rapporto alla scala di natura, visibili anche da lunghe distanze, in grado di alterare negativamente la percezione delle visuali sul paesaggio naturale, agropastorale, storico e identitario esistente, con appiattimento delle attuali relazioni altimetriche tra territorio e costruito, che sono l'elemento morfologico caratterizzante del paesaggio collinare in argomento, caratterizzato in tale area da formazioni di origine vulcanica. In merito, già nel punto B.1.1.b della presente istruttoria, si fa riferimento al monumento naturale dei "Crateri vulcanici del Meilogu-Monte Annaru" e a tutti i coni vulcanici caratterizzanti il paesaggio in argomento, per i quali nella documentazione di progetto non è stata valutata l'interferenza derivante dall'inserimento di elementi incongrui sulle visuali da e verso ambiti paesaggistici di particolare pregio e di conseguenza l'alterazione del quadro visivo. Sotto il profilo paesaggistico infatti, le fotosimulazioni e l'analisi dell'intervisibilità mostrano come l'impianto, collocato in posizione frontale rispetto alla catena di Montiferru, risulterà visibile nelle immediate vicinanze ma anche a grande distanza da tutta la Planargia e il Meilogu, ed in particolare dalle aree a sud-ovest nei Comuni di Villanova Monteleone e Romana e dalle aree ad est nei territori di Bessude, con conseguente modifica dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, relativo all'alterazione dello skyline naturale; a tal proposito si segnalano in modo particolare alcune fotosimulazioni da beni puntuali di spiccato valore storico culturale in cui l'impianto risulta talmente visibile da comportare il rischio che si verifichi l'effetto di decontestualizzazione di tali beni: TAV. 21 – Chiesa di San Benedetto o Santu Eneittu (Thiesi), TAV. 23 – Chiesa della Madonna di Seuinis (Thiesi), TAV. 28 – Strada locale nei pressi dell'insediamento (Bessude), TAV. 29 – Nuraghe Luros (Ittiri), TAV. 31 – Chiesa di Santa Maria di Coros (Ittiri), TAV. 42 – Nuraghe Su Muttigu (Romana). Sotto il profilo dei beni paesaggistici di matrice archeologica, vi è da considerare come venga fatto solo cenno ad alcune aree vincolate con decreto ministeriale (come per il Dolmen Runala ad Ittiri e la Tomba dei giganti Baddiu Pirastru a Thiesi), che sarebbero lambite dal cavidotto di collegamento tra la SE di Thiesi e la SE di Ittiri, senza un'analisi e una rappresentazione grafica che permettano di capire se l'impianto possa interferire con il perimetro di salvaguardia di 100 metri del bene, come prescritto nel P.P.R. Da sottolineare la presenza di numerosissime emergenze archeologiche in prossimità delle opere in progetto ed in particolare ai lati del tracciato del cavidotto. L'introduzione del campo eolico previsto in progetto nel paesaggio culturale e identitario di riferimento contrasterebbe con la presenza di beni riconosciuti come architettura organica, identitaria e popolare ("pinnettas" citate in premessa) per la forte dissonanza delle componenti dell'impianto e per il radicale stravolgimento dell'attuale assetto territoriale e la sua trasformazione in paesaggio industriale. In merito ai territori interessati nei piani comunali dagli usi civici volti ad assicurare un'utilità o comunque un beneficio ai membri di una comunità e ritenute non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (Tabella 1 Allegato b alla Delibera G.R. n. 59/90 del 2020) per la possibilità che possano interferire negativamente con l'uso tradizionale delle aree e compromettere gli assetti figurativi del paesaggio, la Direzione Generale dell'Agricoltura – Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture con nota prot. 4441 del 13.03.2023 segnala la presenza nel Comune di Thiesi di una particella catastale (F. 17, Mapp.le 32) destinata a tale finalità ricadente in corrispondenza dell'area di realizzazione del parco eolico, peraltro non indicata nell'elaborato Aree con valore paesaggistico Art. 142 IT-VesBen-CLP-SIA-DW-19; mentre non è stato possibile effettuare lo stesso tipo di valutazioni per i comuni di Bessude ed Ittiri, presso cui ricade l'intervento, per mancanza di documentazione progettuale relativa. Vi è da aggiungere inoltre che le opere necessarie per la realizzazione e per l'esercizio dell'impianto andranno ad incidere in parte sulla struttura viaria esistente e sugli ambienti ad essa finitimi, sia attraverso la parziale modifica dei tracciati viari esistenti e in gran parte delimitati da muri a secco e vegetazione con alto valore paesaggistico ..., sia

attraverso la realizzazione di nuovi reticoli di strade. Tali opere comporterebbero inevitabilmente la rimozione dei muri a secco, la rimozione o la copertura dell'antico piano stradale che in alcuni casi è scavato nella roccia o costituito da selciato storico, lo sfalcio ed il taglio della vegetazione esistente: l'impatto sul paesaggio agropastorale e sul contesto storico e identitario di grande pregio e suggestione, e le trasformazioni che sarebbero determinate dall'esecuzione delle opere previste, pur non adeguatamente documentati e illustrati negli elaborati di progetto, sono comunque evidenti a chiunque abbia potuto percorrere la viabilità in questione e fruire del paesaggio agrario e storico-culturale interessato dalle opere. Una delle aree di cantiere risulta da progetto localizzata in area boscata (AG08), che, pur in considerazione della temporaneità del cantiere, risulterebbe irrimediabilmente compromessa. Malgrado le carenze progettuali, sulla base degli elementi forniti e della conoscenza delle aree in argomento, si ritiene altamente critico l'impatto derivante dall'inserimento nel paesaggio rurale sopra descritto, caratterizzato dalla particolare morfologia, da vegetazione spontanea, appoderamenti, aree coltivate e numerosi monumenti di natura archeologica e architettonica, oltre che delle pale eoliche incongrue e del tutto fuori scala per la notevole taglia e di piazzole, aree di manovra e viabilità, anche delle strutture di fondazione di dimensioni molto rilevanti che interferirebbero con l'utilizzo agro-pastorale a cui (come si rassicura nel progetto) verrebbero restituiti i terreni dopo la dismissione dell'impianto (da segnalare l'assenza nel Piano di Dismissione e Ripristino IT-VesBen-CLP-CIV-TR-15 di un impegno che garantisca il completo ripristino della situazione paesaggistica ante operam, in particolare per ciò che concerne i basamenti delle fondazioni e la viabilità di accesso e di servizio); e non può essere trascurato l'impatto negativo che sarebbe determinato dal notevole volume della Stazione di trasformazione utenza, che, come rappresentata nel progetto, appare del tutto priva di qualità architettonica e di obiettivi progettuali di inserimento o adeguamento al contesto e di adeguate opere di mitigazione, anche in relazione a quanto prescritto nelle NTA del P.P.R. per la realizzazione di nuovi volumi. Per ciò che concerne lo studio degli effetti cumulativi degli impianti già presenti e di quelli proposti nelle aree contigue o prossime a quelle di intervento, vi è da segnalare come gli stessi, nell'elaborato di progetto Relazione paesaggistica IT-VesBen-CLP-PAE-TR-01, siano stati stimati e valutati in maniera incompleta, tanto che anche l'ARPAS – Dipartimento di Sassari e Gallura con nota prot. N. 12184 del 28.03.2023 evidenzia la necessità di estendere la valutazione del cumulo, oltre che agli aerogeneratori, anche alle relative opere di connessione (elettrodotti, cabine e strade) di tutti gli impianti esistenti e/o proposti, al fine di una complessiva valutazione di consumo di suolo, perdita di naturalità e impatti su specie arboree di pregio. Infatti la società proponente, pur considerando la totalità degli impianti preesistenti senza fare però riferimento alla necessità di salvaguardare i valori residui del paesaggio, tralascia molti degli impianti attualmente in istruttoria, individuandone complessivamente solo 10 nel raggio di circa 27 km dall'area interessata. Pertanto, visti i numerosi impianti proposti e citati nel successivo punto B.2.1.b, molti dei quali contigui o posizionati su territori confinanti tra loro, appartenenti alla stessa regione storica del Meilogu, l'impatto sul contesto paesaggistico risulterebbe ulteriormente amplificato rispetto a quanto riportato nello studio degli impatti cumulativi effettuato dal proponente, per quanto lo stesso riconosca che "Si potrebbe prospettare la possibilità, qualora venissero approvati tutti i parchi attualmente in istruttoria, che si verifichi l'effetto concentrazione dovuto alla presenza in un ambito territoriale ristretto di altri interventi similari a particolare incidenza paesaggistica" (pag. 373 elaborato Relazione paesaggistica IT-VesBen-CLP-PAE-TR-01). Infatti, nell'area vasta in esame, caratterizzata sino ad oggi dall'uso agricolo, è in atto una diffusione sempre più elevata di altri impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, che da una parte occuperebbero elevate estensioni pianeggianti (impianti fotovoltaici) e dall'altra occuperebbero crinali e pianori (impianti eolici). Tali impianti, molti ancora in corso di autorizzazione, con la loro presenza sempre più massiva e invasiva, stanno portando a un'irrimediabile perdita del godimento dei paesaggi naturali, storici ed identitari come quello in esame, espressamente salvaguardati dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dagli strumenti normativi ed attuativi a scala nazionale e regionale che ne discendono. Occorre segnalare inoltre che in prossimità del territorio interessato era già stata presentata dalla Società Edison Energie Speciali S.p.A una proposta di parco eolico conclusasi con giudizio negativo di compatibilità ambientale da parte della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 43/22 del 28.10.2014, per le numerose criticità anche inerenti l'aspetto paesaggistico. Peraltro per l'impianto eolico denominato "Mistral" e per l'impianto eolico denominato "Aregu" sono già stati espressi, dalla scrivente Soprintendenza, pareri negativi in relazione alla

compromissione dei beni culturali e delle caratteristiche del paesaggio di riferimento, coincidente con quello in esame; infatti benché tali impianti siano anche contigui o interessino comunque territori confinanti fra loro, non è presente tra la documentazione progettuale alcuna tavola in cui siano presi in esame gli effetti cumulativi, con conseguente compromissione generale del contesto paesaggistico. Inoltre alcuni degli impianti proposti nell'area oggetto di intervento risulterebbero persino in sovrapposizione ad altri e pertanto non sarebbero realizzabili. La realizzazione dell'intervento, ancor più nella prospettiva di approvazione di tutti i parchi eolici in fase di istruttoria nello stesso contesto paesaggistico, con la modifica delle infrastrutture esistenti e l'inserimento di elementi tecnologici del tutto dissonanti e fuoriscala rispetto alle caratteristiche dei luoghi, determinerebbe la compromissione dell'ambito territoriale descritto e l'irreversibile alterazione dei valori paesaggistici, percettivi, culturali e identitari del territorio ed un reale rischio per la salvaguardia dell'integrità dei paesaggi rurali e delle attività agroforestali. A fronte dell'elevato impatto sul contesto in esame fin qui evidenziato, la Società proponente valuta come "non significativo" o "nullo" il valore dell'impatto dell'impianto sul territorio (Elaborato Piano di Monitoraggio Ambientale_IT-VesBen-CLP-SIA-TR-05 pag. 15), facendo emergere una sommaria conoscenza e analisi dei territori e delle loro peculiarità paesaggistiche. Secondo il proponente infatti l'impatto ritenuto "compatibile" con i luoghi interessati non necessiterebbe di misure di mitigazione. Di fatto si riconosce che le criticità evidenziate non sarebbero in alcun modo superabili o attenuabili mediante le pur sommarie misure di mitigazione e compensazione previste in progetto.

B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere: Attualmente sono sottoposti a VIA numerosi impianti eolici nell'area vasta di progetto:

- l'impianto eolico denominato "Ittiri" (ID 8052) da realizzarsi nei Comuni di Ittiri e Putifigari (SS);
- l'impianto eolico denominato "Monte Pizzinu" (ID 8692) da realizzarsi nei Comuni di Bessude, Borutta, Ittiri, Thiesi (SS), assente nello studio effettuato dalla società proponente;
- l'impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Ossi (SS), proponente GRV Wind Sardegna 3 S.r.l.;
- l'impianto eolico denominato "Su Sassittu" da realizzarsi nei Comuni di Chiaramonti, Ploaghe e Codrongianos (SS);
- l'impianto eolico denominato "Monte Pelao" (ID 9295) da realizzarsi nei Comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude, Siligo (SS);
- l'impianto eolico denominato "Monte Rosso" (ID 9296) da realizzarsi nei Comuni di Putifigari e Ittiri (SS);
- l'impianto eolico denominato "Sa Costa" (ID 8944) da realizzarsi nei Comuni Mores, Ittireddu, Nughedu San Nicolò, Bonorva e Torralba (SS), assente nello studio effettuato dalla società proponente;
- l'impianto eolico denominato "Mistral" (ID 8783) da realizzarsi nei Comuni di Ittiri e Bessude (SS);
- l'impianto eolico denominato "Aregu" (ID 9283) da realizzarsi nei Comuni di Giave, Cossoine e Cheremule (SS).

In merito alle proposte progettuali di questi due ultimi impianti ("Mistral" e "Aregu"), si deve rilevare che l'impianto eolico "Bentu" rappresenta solo una parte di un impianto più complesso costituito da tutti e tre gli impianti, per un totale di 25 turbine alte 206 m; si può infatti ipotizzare si tratti di un'unica società. Sia per "Mistral" che per "Aregu" la scrivente Soprintendenza ha già espresso parere negativo.

Risultano inoltre pendenti le seguenti istanze sottoposte a P.A.U.R.:

- progetto per la realizzazione di un aerogeneratore sito nel Comune di Ittiri, località "Giundali";
- progetto per la realizzazione di un aerogeneratore sito nel Comune di Ittiri (SS), località "Ros De Porru";
- progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "Sa Silva" composto da n. 6 aerogeneratori nel Comune di Bessude (SS).

È stato inoltre già approvato (a fronte del parere negativo di questo Ministero) un impianto eolico denominato "Alas" (ID 5724) della società RWE Renewables Italia S.r.l, costituito da 11 aerogeneratori, nel territorio dei Comuni di Villanova Monteleone e Ittiri (SS) e sono già presenti, ad oltre 6-8 km dall'area in esame, due parchi eolici, così come segnalato nel database del Geoportale Sardegna: l'impianto di "Florinas" realizzato nel 2004 da E.ON e l'impianto di "Bonorva" realizzato nel 2012 da EDF. Oltre agli eolici, sono state avanzate nell'area vasta anche le seguenti proposte di impianti fotovoltaici: - l'impianto fotovoltaico della società Palazzo San Gervasio 3 SPV S.r.l., da realizzarsi nel Comune di Giave; - l'impianto fotovoltaico della società Metka EGn Sardinia S.r.l., da realizzarsi nel Comune di Mores;

A MA

Occorre segnalare che, in prossimità del territorio interessato, era già stata presentata dalla Società Edison Energie Speciali S.p.A una proposta di parco eolico conclusasi con giudizio negativo di compatibilità ambientale da parte della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 43/22 del 28.10.2014, per le numerose criticità anche inerenti l'aspetto paesaggistico ...".

In conclusione la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro esprime il seguente parere endoprocedimentale complessivo: *"PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO [-] Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato"*;

- f) **Bentu Energy S.r.l.** nota prot. n. BEN-VES-ON-A-VIA-2023-0002 del 18/01/2023 (acquisita per il tramite della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro in allegato al parere endoprocedimentale del 21/08/2023), con la quale è stata presentata al competente Ufficio periferico del MiC l'istanza di avvio del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'abrogato art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- g) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 1268 del 25/01/2023 (acquisita per il tramite della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro in allegato al parere endoprocedimentale del 21/08/2023 – Allegato n. 2), con la quale, in merito al procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'abrogato art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016, di cui all'istanza del 18/01/2023 sopra citata, è stato comunicato quanto segue al Proponente: *"In riscontro alla nota in oggetto, agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1007 del 20.01.2023, si fa presente che la documentazione trasmessa non è conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022) in quanto non è presente il Template Gis. Si rimane pertanto in attesa della trasmissione della documentazione mancante per poter esprimere il parere di competenza. Qualora la Relazione fosse stata commissionata prima dell'entrata in vigore delle Linee Guida suddette, si chiede di trasmettere la documentazione attestante la data di conferimento dell'incarico. Oltre al Template Gis si rileva che non sono stati trasmessi: • lo stralcio del progetto funzionale ad esaminare in maniera più approfondita le lavorazioni previste; • il quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva. Dall'esame preliminare della relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico si rileva inoltre che: • le carte presenti all'interno della relazione sono poco leggibili per l'utilizzo di una scala troppo piccola; • le carte del potenziale archeologico e della visibilità dei terreni in ricognizione sono invece a grande scala e relative ai singoli tratti esaminati, mentre mancano delle carte complessive; • non sono leggibili le perimetrazioni dei vincoli archeologici e il buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, considerato una fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR come disposto dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR. Si chiede pertanto che la documentazione inviata, anche ove si attesti che il Template Gis non è necessario perché lo studio è stato commissionato prima dell'entrata in vigore delle nuove Linee Guida, sia integrata con la restante documentazione mancante e negli altri aspetti sopra elencati che sono stati ritenuti carenti per una immediata lettura dell'impatto delle lavorazioni in progetto ..."*;
- h) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 18252 del 23/08/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio concordando con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con la nota del 21/08/2023 (Allegato n. 1), rilevando *"... Nello specifico, [che] risultano diversi beni architettonici di interesse culturale presenti nelle aree direttamente interessate dall'intervento, con distanze tra gli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall'art. 20, comma 8, lett. c quater), del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. i lett. a) tali da determinare notevoli interferenze visive"*;
- i) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 18393 del 24/08/2023 (Allegato

n. 4), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con il parere negativo espresso con la nota del 21/08/2023 dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (Allegato n. 1), rilevando che “... Nella succitata nota prot. n. 12415, la Soprintendenza ha innanzitutto premesso come il territorio coinvolto dalle opere in progetto, peraltro comprensivo anche del comune di Bessude, non citato nell’istanza ma interessato da un segmento del cavidotto, sia fittamente frequentato senza soluzione di continuità dalla preistoria all’epoca contemporanea, come testimoniano diverse necropoli a domus de janias, siti protonuragici, nuraghi e relativi villaggi, tombe cd. dei giganti e ripostigli bronzei, tutti ampiamente noti in letteratura e spesso ancora ben riconoscibili nel paesaggio, e diversi dei quali tutelati con provvedimento espresso (almeno nove dichiarazioni di interesse culturale particolarmente importante entro una zona buffer di 1600 m). Per un’epoca più recente è emblematica della rilevanza archeologica del territorio, la scoperta della “coppa in vetro con la raffigurazione di Cristo, databile tra il IV e il V sec. d.C., oggi esposta al Museo Nazionale di Cagliari”. Tale ricco e complesso quadro archeologico non trova però adeguato e puntuale riscontro nella documentazione presentata dal Proponente, che, pur abbastanza accurata nella ricerca bibliografica e d’archivio, e, almeno parzialmente, nelle ricognizioni di superficie (che hanno trascurato, tuttavia, le piazzole ausiliarie, peraltro di non chiara localizzazione, e le lavorazioni accessorie di adeguamento del percorso viario), presenta importanti lacune, sia formali che sostanziali, con particolare riferimento agli esiti della fotointerpretazione e alla mancanza di piante leggibili (perché proposte in una scala non adeguata o parcellizzate a scapito di una visione complessiva), che ostacolano un’adeguata ponderazione delle esigenze di tutela (trascurando, ad esempio, le perimetrazioni dei beni tutelati con dichiarazione di particolare interesse culturale). Lo stesso Ufficio periferico ha anche opportunamente sottolineato come la valutazione dell’impatto del progetto sulla tutela, sulla conservazione e sulla fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico dell’area debba essere letto complessivamente anche rispetto agli altri due impianti – Mistral (ID_8783) e Aregu (ID_9283) – con cui quello in parola compone un vasto e complesso parco eolico. Tutto ciò premesso e considerato, si concorda con le valutazioni dalla Soprintendenza nel ritenere che l’opera in oggetto, così come attualmente prevista, sia del tutto incompatibile con la tutela e la conservazione dei valori dell’area interessata e se ne conferma il parere negativo. Per un’eventuale prosecuzione del confronto, nell’ottica di un possibile superamento delle criticità evidenziate, che non potrebbe comunque prescindere da una almeno parziale delocalizzazione delle opere rispetto ai beni sottoposti alle leggi di tutela del patrimonio culturale, si rappresenta l’ineludibile necessità di costituire un quadro documentario esaustivo, che integri le attuali ampie lacune della documentazione presentata dal Proponente, dettagliatamente elencate dalla Soprintendenza nel proprio parere endoprocedimentale. Si precisa che, comunque, qualsiasi intervento resta sottoposto alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, che si svolge secondo la procedura di cui all’allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023. Infine, giova ricordare che, in ogni caso, vigono i disposti stabiliti dagli artt. 90, 91, 161 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico”.

CONSIDERATO che l’area oggetto d’intervento è connotata dalla presenza di numerosi beni culturali di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 21/08/2023, paragrafo Allegato A-BA, pp. 5-8 - Allegato n. 1), architettonici (per quest’ultimi vedi il paragrafo B.1.2.a) e paesaggistici presenti nell’ambito della fascia di rispetto di tre chilometri indicata dalla lett. c-quater del comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 (da considerarsi oltre quelli censiti dal Proponente nell’areale di massima attenzione dell’impianto industriale in esame nella *Relazione archeologica*, paragrafo 5. *Verifica dei vincoli di tutela*, pp. 9-11), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale (archeologica ed architettonica) e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia:

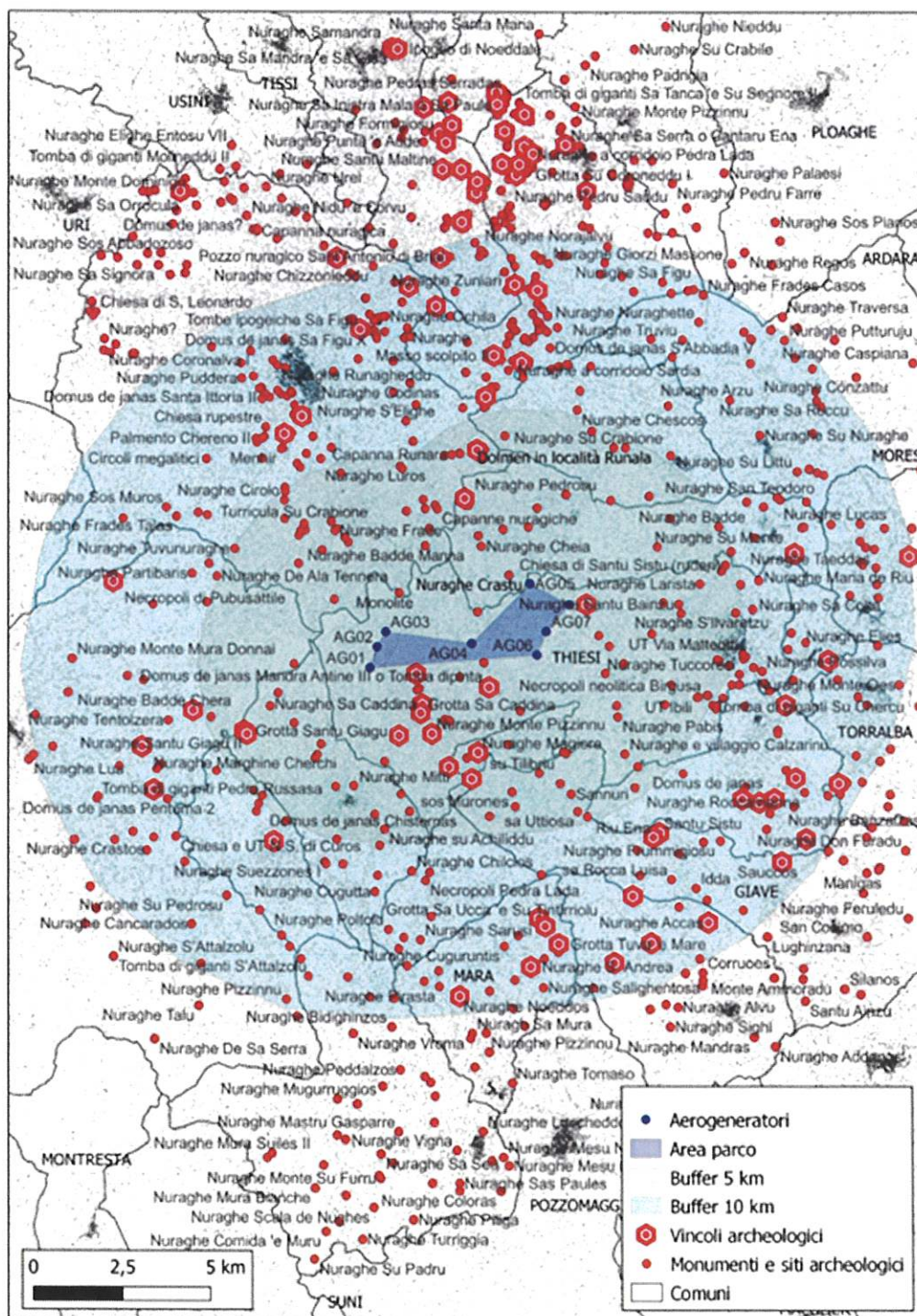


Figura 5. Localizzazione dei vincoli, dei principali monumenti e siti archeologici noti, base CTR.

(da *Relazione archeologica*, elaborato n. IT-VesBen-CLP-SPE-TR-05, fig. 5, con l'impianto industriale eolico evidenziato con punti BLU e areale BLU al centro dell'immagine)

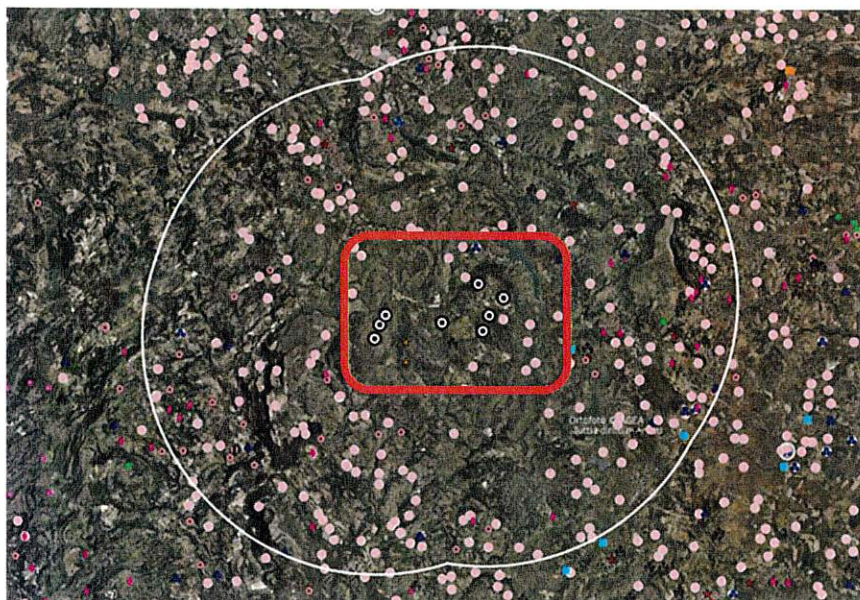
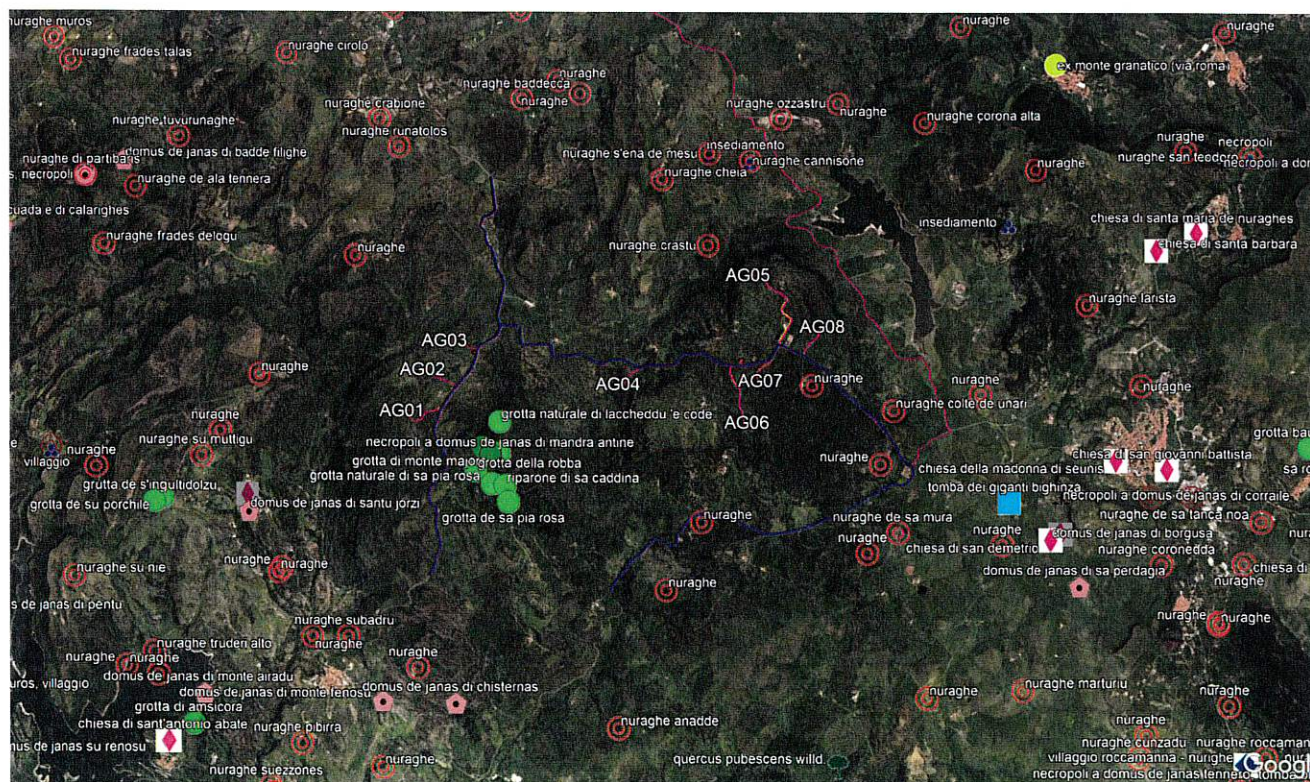


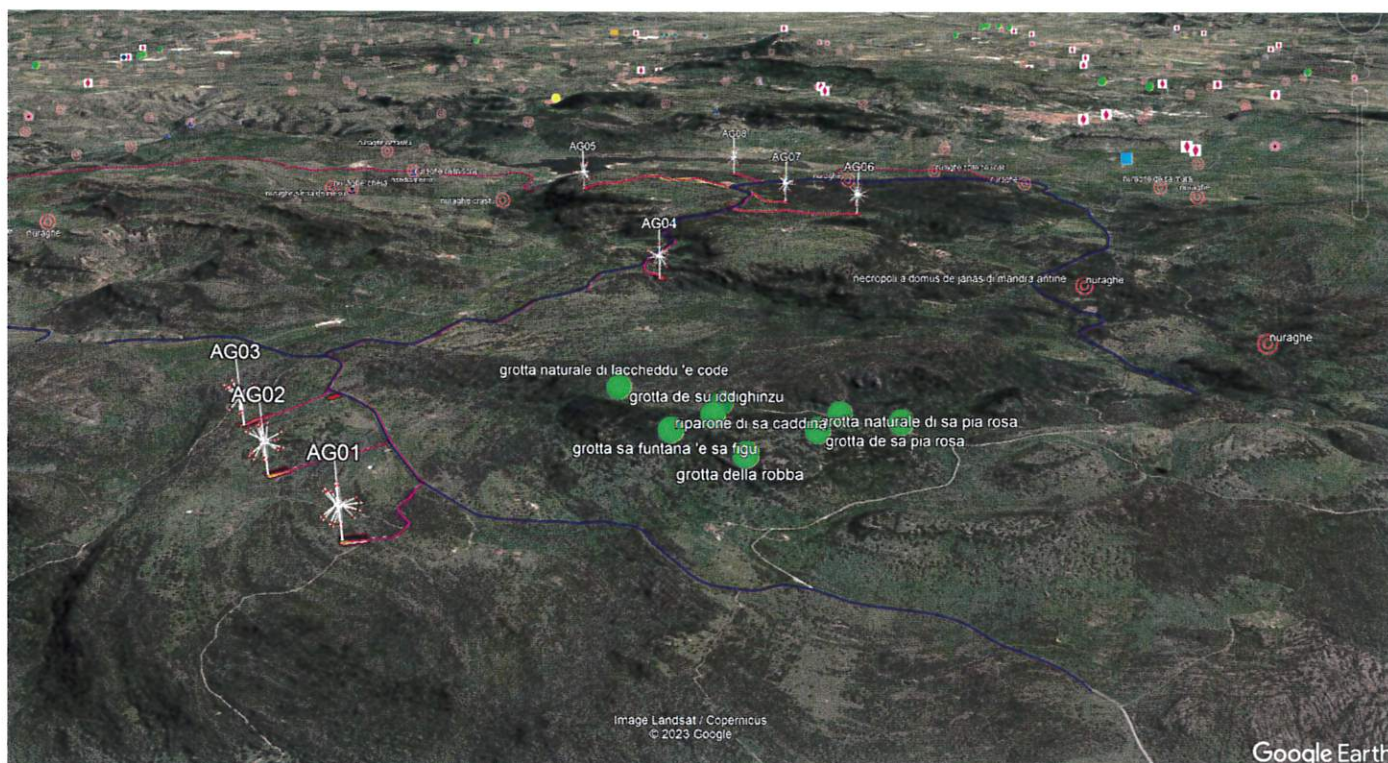
Figura 26: beni paesaggistici e architettonici (in bianco la buffer zone di 10.3 km). (Fonte: ortofoto AGEA, Geoportale Regione Sardegna)

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. IT-VesBen-CLP-PAE-TR-01, fig. 26, con l'impianto industriale eolico evidenziato in un riquadro ROSSO e i beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale con punti ROSA)



(da *Google Earth* – Modello 3D virtuale del progetto in relazione ai beni culturali e paesaggistici, elaborato n. "Modello 3D Thiesi", con la rappresentazione dei numerosi beni culturali archeologici ed architettonici presenti nell'immediato intorno del dell'impianto industriale in progetto)

✶ MA



(da Google Earth – Modello 3D virtuale del progetto in relazione ai beni culturali e paesaggistici, elaborato n. “Modello 3D Thiesi”, con la rappresentazione dei numerosi beni culturali archeologici ed architettonici presenti nell’immediato intorno dell’impianto industriale in progetto)

CONSIDERATO, in conclusione, che la realizzazione degli aerogeneratori previsti costituisce un ulteriore elemento di disturbo e alterazione del naturale contesto di giacenza dei predetti beni archeologici ed architettonici presenti nelle più immediate vicinanze del proposto impianto industriale, non essendo stato determinante per escludere lo stesso pericolo per i richiamati beni archeologici un eventuale esito negativo delle indagini archeologiche preventive da condursi ai sensi dell’allora vigente art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ed oggi ai sensi dell’art. 41, comma 4, ed Allegato I-8 del D.Lgs. n. 36 del 2023, in quanto l’elemento di danno per la loro tutela qui individuato si rinviene nella stessa presenza degli aerogeneratori sopra citati (alti 206 m) e non solo nel caso in cui le relative indagini archeologiche puntuali avrebbero potuto individuare nel loro più puntuale posizionamento la giacitura di altri elementi di interesse archeologico.

CONSIDERATO che per quanto riguarda lo studio dell’evoluzione dell’ombra (shadow flickering) il Proponente, con la relativa *Relazione sulle ombre* (v. elaborato n. IT-VesBen-CLP-SPE-TR-12) ha determinato che anche alcuni dei beni indicati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 21/08/2023 (Allegati A-BA e B-BAP - Allegato n. 1) rientrano nella fascia di attenzione con riguardo all’ombra portata dagli aerogeneratori costituenti l’impianto eolico proposto (alti 206 m), tanto da costituire lo stesso fenomeno un ulteriore elemento di alterazione del relativo naturale contesto di giacenza. Per quanto sopra, si deve ritenere che il fenomeno dell’ombreggiamento rappresentato dagli aerogeneratori industriali in progetto sugli individuati elementi di interesse archeologico o architettonico costituisce un fenomeno di disturbo per la relativa incondizionata valorizzazione e godibilità, quale quella oggi esistente e determinata dalla assoluta naturalità del loro contesto di giacenza. In merito, si deve anche considerare che una eventuale mitigazione di tale fenomeno (eventualmente con nuove ed ulteriori cortine arboree) non potrebbe essere condivisibile, in quanto la stessa mitigazione verrebbe a realizzare, nell’intorno dell’elemento archeologico o architettonico interessato, una ulteriore barriera visiva che ne impedirebbe il diretto rapporto con il relativo naturale intorno paesaggistico, che costituisce il suo richiamato contesto di giacenza. Tale contesto di giacenza, infatti, deve considerarsi un tutt’uno con il valore culturale degli stessi beni culturali, che invece tale eventuale proposta mitigativa verrebbe a tutelare in modo contrario:

[Handwritten signature]

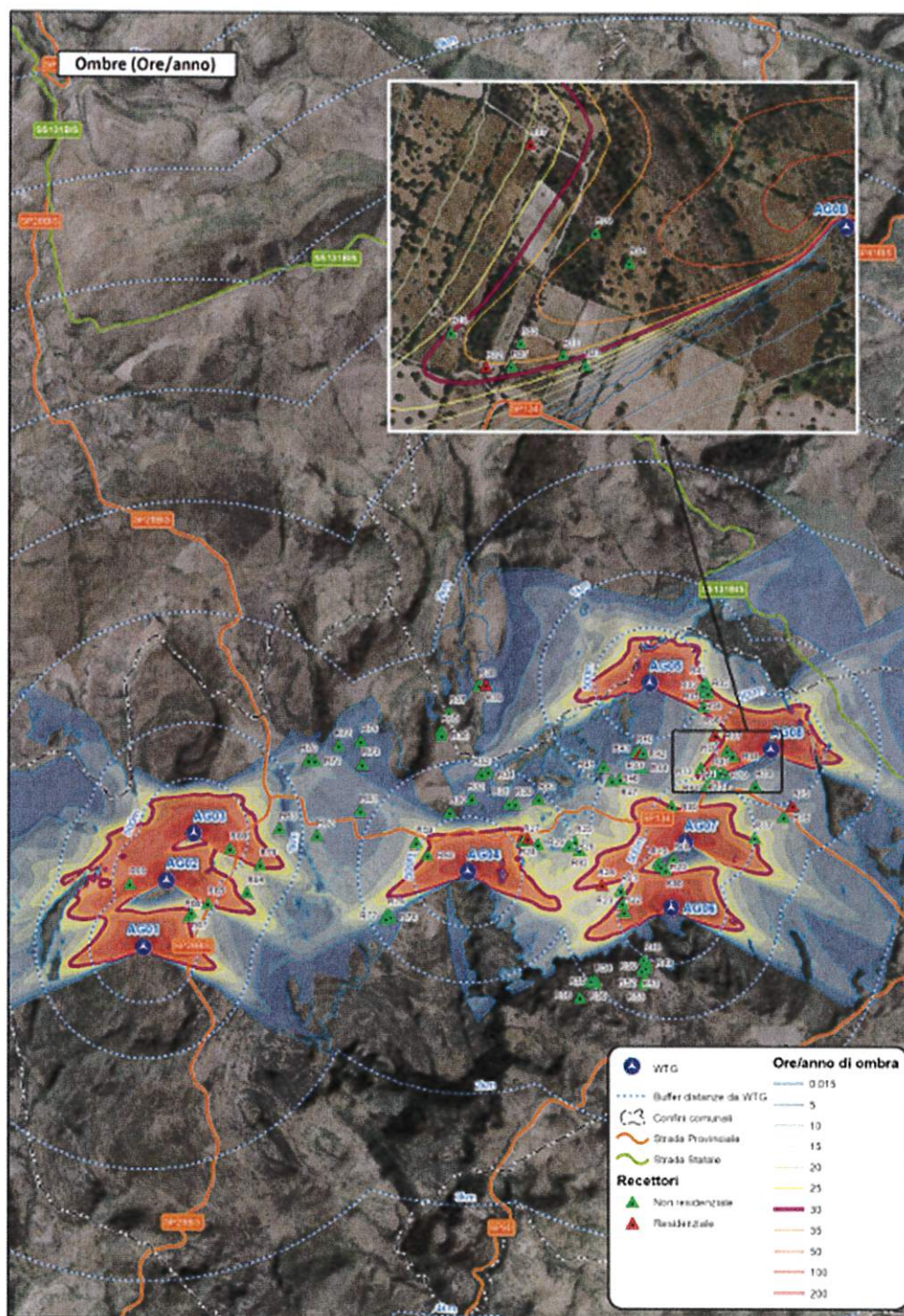


Figura 8: Ore di ombra totale all'anno su ortofoto, caso realistico che tiene conto dell'eliofania e della rosa dei venti. Sono presenti tutti i recettori. L'isolinea viola delimita al suo interno regioni con ombra >30 ore/anno e al suo esterno regioni con ombra <30 ore/anno.

(da *Relazione sulle ombre*, elaborato n. IT-VesBen-CLP-SPE-TR-12, fig. 8, con relativa legenda)

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche osservare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento di VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica

ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006), si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che, in merito a quanto previsto dal Proponente per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo, tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori previsti, alti 206 m (v. elaborato SIA – Quadro ambientale, paragrafo 1.2.4.1, pp. 248-254), si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO che nelle aree interessate dall'impianto industriale in progetto il relativo paesaggio si caratterizza anche per la presenza delle recinzioni dei terreni con muretti a secco in pietra locale (v. le osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest prot. n. 16658 del 04/04/2023, p. 3; parere endoprocedimentale del 21/08/2023 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, paragrafo B.2.1.a: “... Vi è da aggiungere inoltre che le opere necessarie per la realizzazione e per l'esercizio dell'impianto andranno ad incidere in parte sulla struttura viaria esistente e sugli ambienti ad essa finitimi, sia attraverso la parziale modifica dei tracciati viari esistenti e in gran parte delimitati da muri a secco e vegetazione con alto valore paesaggistico ..., sia attraverso la realizzazione di nuovi reticoli di strade. Tali opere comporterebbero inevitabilmente la rimozione dei muri a secco, la rimozione o la copertura dell'antico piano stradale che in alcuni casi è scavato nella roccia o costituito da selciato storico, lo sfalcio ed il taglio della vegetazione esistente: l'impatto sul paesaggio agropastorale e sul contesto storico e identitario di grande pregio e suggestione, e le trasformazioni che sarebbero determinate dall'esecuzione delle opere previste, pur non adeguatamente documentati e illustrati negli elaborati di progetto, sono comunque evidenti a chiunque abbia potuto percorrere la viabilità in questione e fruire del paesaggio agrario e storico-culturale interessato dalle opere ...”) e che tali elementi identitari del paesaggio sono interferiti dalla realizzazione od adeguamento della viabilità di accesso per il trasporto alle nuove piazzole degli aerogeneratori in progetto (v. anche SIA – Quadro ambientale, paragrafi 1.1.1.1 e 1.1.5.1.1 e 1.1.5.1.3), benché tali elementi di interesse paesaggistico delle aree interessate siano ricompresi nella categoria dei beni identitari tutelati dal Piano paesaggistico regionale (v. NTA – Allegato 3, punto 2.2, come parte della rete infrastrutturale storica; NTA, art. 6, comma 5, e art. 9).

CONSIDERATO che la tradizione costruttiva dei muri a secco è oggetto della Decisione del Comitato intergovernativo dell'UNESCO n. 13.COM 10.B.10, adottata in Port Louis il 26/11/2018-01/12/2018, con la quale l'Art of dry stone walling, knowledge and techniques è iscritta nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, su proposta d'iscrizione formulata anche dall'Italia.

CONSIDERATO che il nuovo impianto industriale proposto si colloca, con le proprie strutture alte 206 m, in vicinanza del bosco denominato “Su Sauccu”, che rappresenta uno dei principali giardini storici della Sardegna, e della sughereta di Su Padru, che si estende per circa 230 ettari nella porzione orientale del sito (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 21/08/2023 – Allegato n. 1 -): “... Il paesaggio rurale in esame risulta caratterizzato dunque da pascoli alternati a macchia mediterranea e sugherete e dalla presenza di fabbricati aziendali, prevalentemente realizzati con tecniche tradizionali e spesso raccolti in piccoli nuclei in prossimità della rete stradale, con ovili, numerose testimonianze degli antichi ricoveri dei pastori (le tradizionali pinnettas), della trama di appoderamento caratterizzata da muretti a secco in pietra locale che dividono

le tancas e delimitano strade interpoderali e antichi sentieri, sorgenti e abbeveratoi in pietra locale; la copertura vegetale del territorio risulta costituita prevalentemente da colture arboree naturali (praterie), da specie arbustive tipiche della macchia mediterranea (grande diffusione della pianta tipica dell'entroterra sardo: gli asfodeli) e per molti tratti da bosco, in prevalenza costituito da quercia comune o roverella e dalla quercia da sughero (il bosco di "Su Saucchu", a ridosso del parco eolico, che rappresenta uno dei principali giardini storici della Sardegna, e la sughereta di Su Padru, che si estende per circa 230 ettari nella porzione orientale del sito). Come specificato sopra, nel suddetto paesaggio rurale sono presenti tradizionali capanne con copertura in pietra denominate pinnettas, testimonianza di architettura organica, identitaria e della cultura agropastorale e, così come tutti i manufatti realizzati interamente in pietra a secco che disegnano il paesaggio, come singolarità incluse nel Patrimonio Immateriale dell'Umanità da parte dell'Unesco nel 2018 ..."; l'osservazione n. 7 del Comune di Thiesi di cui alla nota prot. n. 2743 del 31/03/2023: "... OSSERVAZIONE N. 7 [-] Dall'esame degli elaborati in progetto non si evince nessuna valutazione circa la vicinanza dell'aerogeneratore AG08 al parco "Su Saucchu", che rappresenta uno dei principali giardini storici della Sardegna, di cui si allega la relativa cartina degli stessi, tratta dal libro di Ignazio Camarda 'Grandi Alberi e foreste vetuste della Sardegna con all'interno diversi alberi monumentali ...'").

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021, per i quali beni archeologici ed architettonici il Proponente nel SIA ne individui una sola parte rispetto a quelli individuati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 21/08/2023 (Allegato n. 1).

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): "2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto".

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, Beni culturali, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

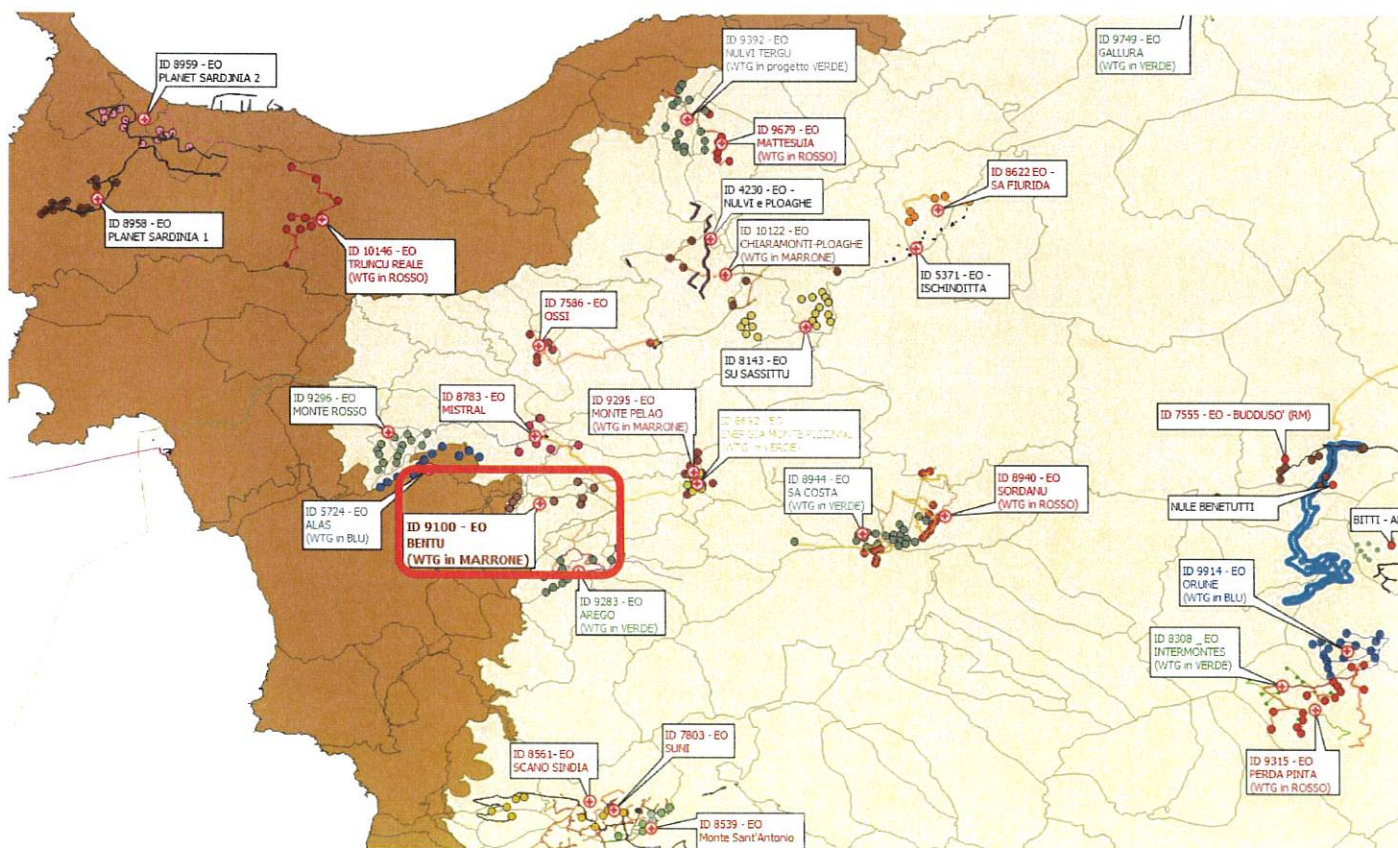
CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale "1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui

[Handwritten signature]

quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente”, con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l’istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

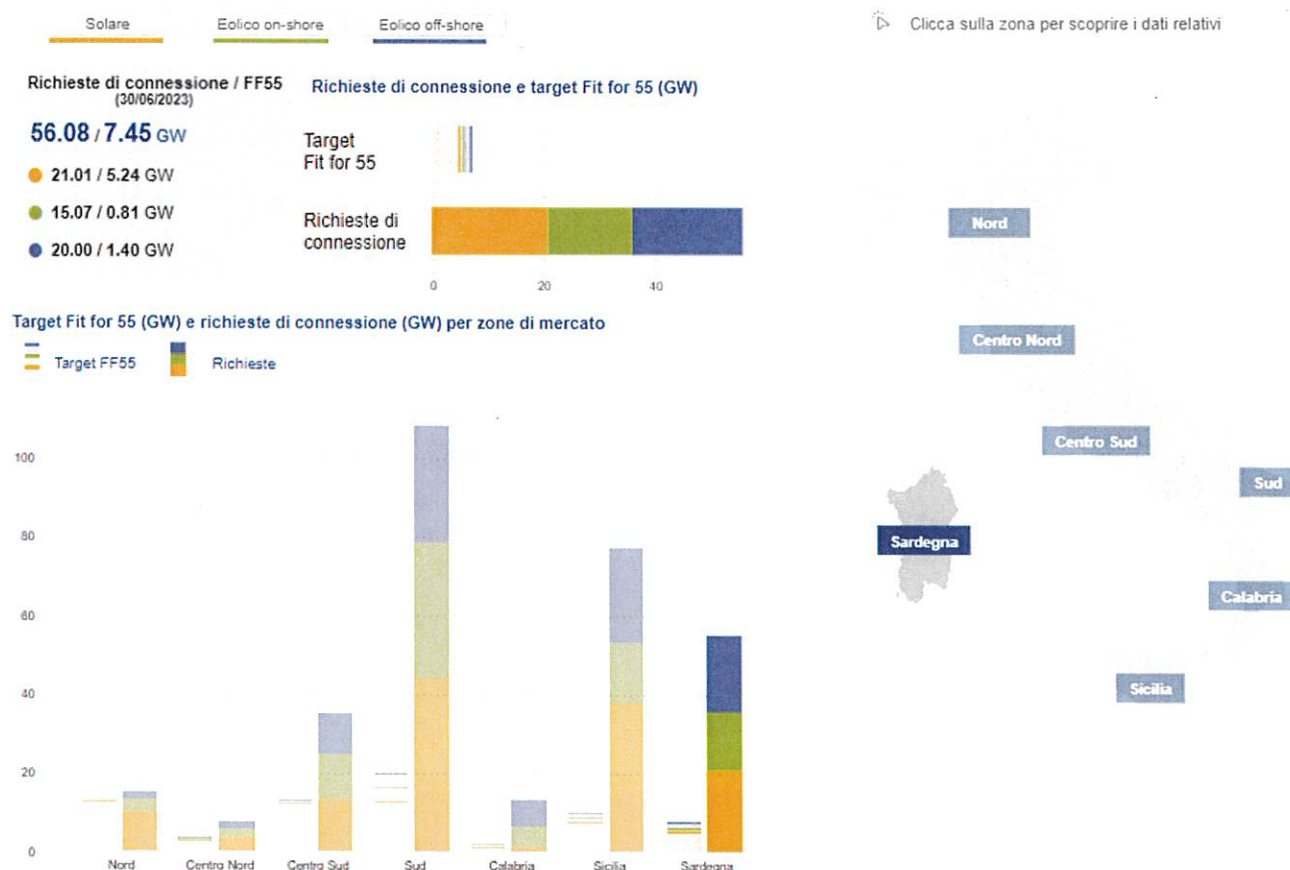
CONSIDERATO che l’art. 3, rubricato “Tutela del patrimonio culturale”, del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che “1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...”, come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

CONSIDERATO che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 21/08/2023 – paragrafo B.2.1.b, Allegato n. 1; le osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest prot. n. 16658 del 04/04/2023) si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in una areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti eolici industriali (la cui analisi cumulativa non è stata qui valutata dal Proponente), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell’area vasta interessata, ancora caratterizzata per la sua naturale configurazione nel senso descritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nel parere endoprocedimentale del 21/08/2023, attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche, come anche oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un paesaggio tipicamente industriale:



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziate le proposte di nuovi impianti eolici industriali in corso di istruttoria VIA di competenza statale nell’area vasta in esame il progetto dell’impianto eolico denominato “BENTU” - MASE-VA: ID_VIP 9100, identificato nel riquadro con LINEA ROSSA e con gli aerogeneratori in MARRONE)

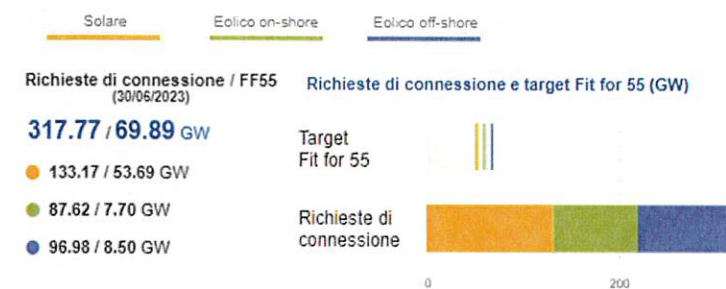
CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaca, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 56 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

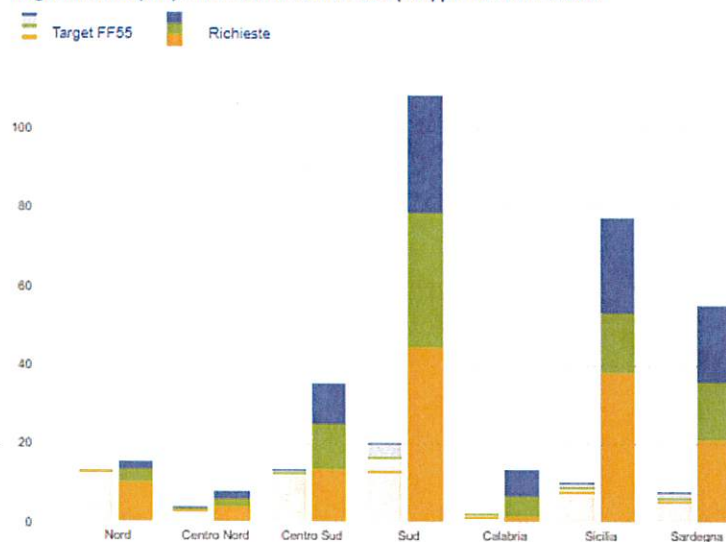
CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:

A pva



Clicca sulla zona per scoprire i dati relativi

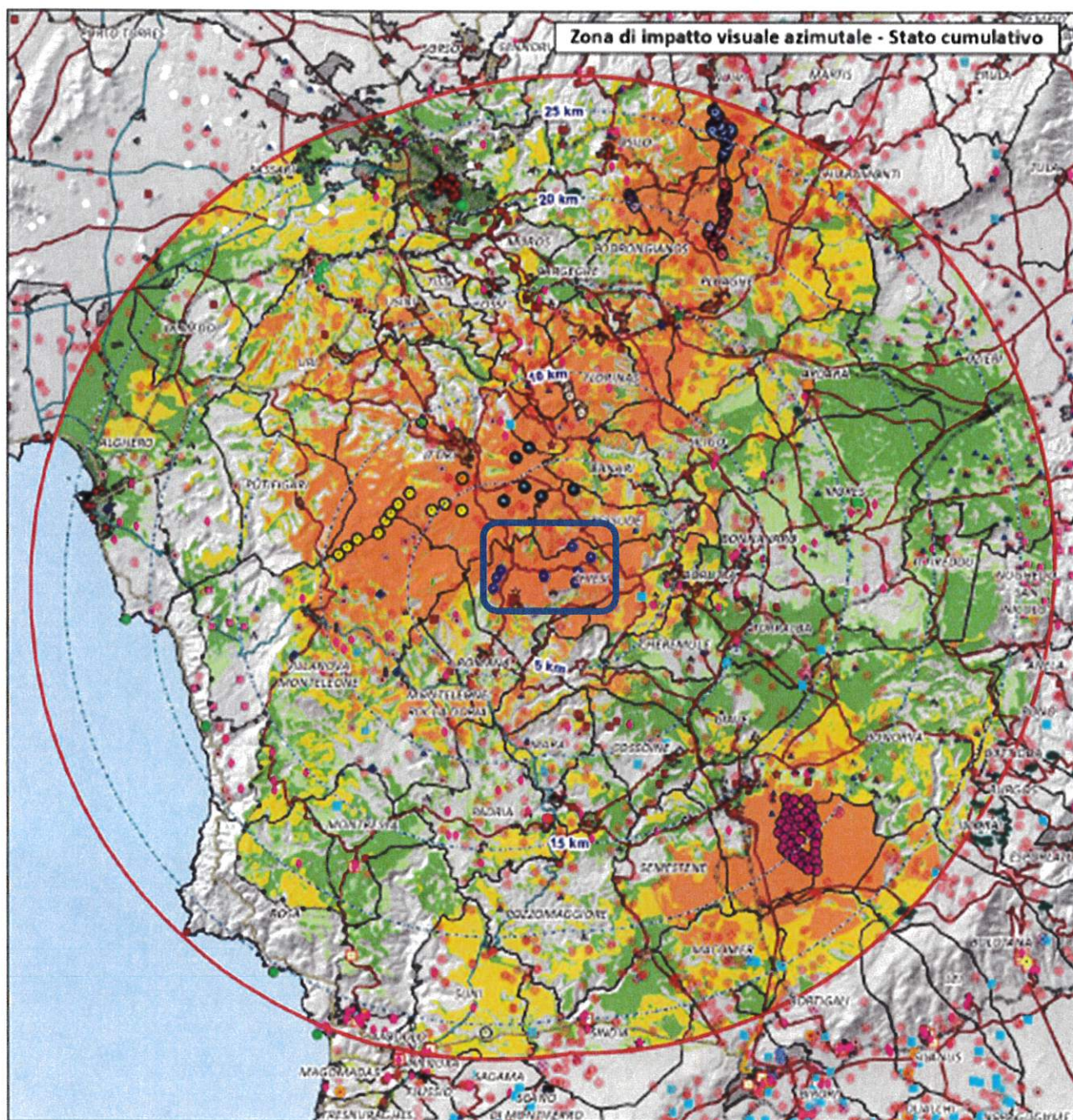
Target Fit for 55 (GW) e richieste di connessione (GW) per zone di mercato



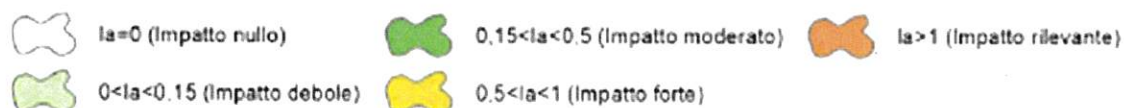
(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 318 GW rispetto ai 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale (archeologica ed architettonica) e paesaggistica l'impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 206 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nella medesima area, costituiscono una frammentazione del paesaggio esistente, stante la dimostrata intervisibilità dello stesso impianto da lunghe distanze (v. elaborato SIA – Quadro ambientale, paragrafo 1.1.1.2 *Possibili impatti sul paesaggio*, con indicato "Impatto rilevante" in una vasta area, anche a causa della compresenza di altri impianti di eguale tipologia e taglia quale effetto cumulativo), anche comprese nella distanza di tre chilometri come riportato dal sopra citato comma 8, lett. c-quater, dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021:

[Handwritten signature]



Indice di visibilità azimutale Ia



(da elaborato SIA – Quadro ambientale, paragrafo 1.1.1.2 *Possibili impatti sul paesaggio*, con indicato “Impatto rilevante” in una vasta area, anche a causa della compresenza nell’area vasta di altri impianti di eguale tipologia e taglia quale effetto cumulativo – elaborato n. T-VesBu-CLP-ENV-PGR-004, p. 51, con relativa legenda – gli aerogeneratori in progetto sono evidenziati con punti BLU entro un riquadro BLU, stabilendo la relativa vasta e completa intervisibilità da un bacino visivo esteso, tanto da porsi in rilievo come elemento industriale totalmente estraneo all’esistente paesaggio agricolo e storico-culturale come descritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel parere endoprocedimentale del 21/08/2023 – Allegato n. 1)

CONSIDERATO, anche, che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”* (liberamente consultabile sul medesimo portale del MASE-VA nell’ambito della sezione dedicata al progetto ID_VIP 5476, quale allegato alle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 25670 del 07/10/2022), auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell’ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”*, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell’area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni *“... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ...”* del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell’*Assetto ambientale*, il Proponente non verifica tale impatto sul patrimonio paesaggistico nel senso di approfondire se la realizzazione del proprio impianto industriale (con aerogeneratori alti 206 m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei (v. elaborato *Rischio Incendi Boschivi*, in particolare il paragrafo 3 e la sottostante figura n. 8, ove il Proponente sostiene che nessuno dei propri aerogeneratori ricade in aree a rischio medio o alto, ad eccezione del WTG AG07 in rischio medio, benché la sottostante riproduzione indica la presenza di tali aree a rischio medio di incendio boschivo tutto intorno al medesimo impianto industriale; il parere espresso dalla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari, con nota prot. n. 20401 del 23.03.2023, citata alla soprastante lett. c; l’osservazione del Comune di Thiesi di cui alla nota prot. n. 2743 del 31/03/2023: *“... OSSERVAZIONE N.3 [-] Misure antincendio [-] Negli elaborati di progetto si evidenzia come le aree interessate siano classificate come zone a rischio incendi medio-basso. A riguardo si sottolinea la totale contrarietà rispetto a tale orientamento. Non può essere oggetto di sottovalutazioni la vicinanza nei pressi del parco colino della sughereta "Su Padns" e del bosco "Su Sauccu". Ci si chiede come la presenza di pale coliche di tali dimensioni non possa essere di intralcio ed anche fonte di pericolo per i mezzi aerei durante eventuali azioni di spegnimento ...”*);



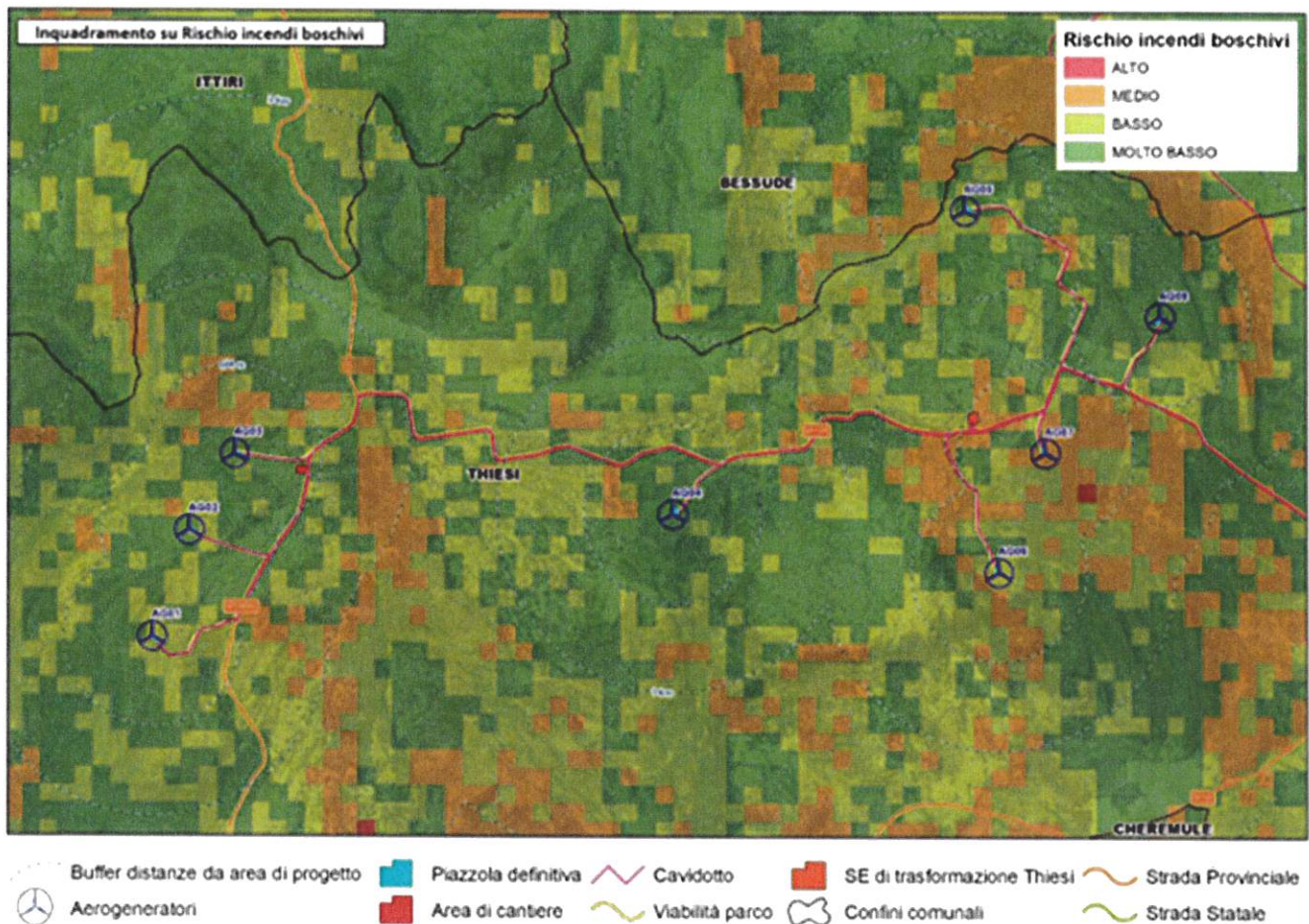


Figura 8 - Livello di Rischio di Incendio Boschivo nell'area del Parco Eolico.

(da elaborato *Rischio Incendi Boschivi*, n. IT-VesBen-CLP-SPE-TR-08, fig. 8)

CONSIDERATO, pertanto, che per la realizzazione dell'impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree dichiarate a rischio incendio medio e alto più prossime alla stessa localizzazione, ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi anche nelle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all'ambito naturale in cui si inserisce l'impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà (v. il parere espresso dalla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari, con nota prot. n. 20401 del 23.03.2023, con il quale si evidenzia che: "... Considerata la significativa entità dell'intervento, a causa dell'altezza delle torri eoliche, la lotta agli incendi boschivi con mezzi aerei verrà inibita; pertanto si ritiene necessario prevedere opere di difesa passiva, quali fasce parafuoco di proporzionate dimensioni da realizzare in corrispondenza della viabilità e in prossimità delle torri eoliche e la posa in opera di vasconi antincendio posizionati in modo da essere fruibile sia dai mezzi terrestri che dai mezzi aerei (elicotteri); per tali opere si chiede la stesura di uno specifico Piano antincendio boschivo, soggetto ad approvazione da parte del Servizio scrivente ...").

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha valutato per l'intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", il cui art. 1, Principi, sancisce che "1. La Repubblica riconosce il patrimonio

forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future”.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: “1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all'autorità competente.

CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2023, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare (GURI, Serie Generale n. 117 del 20/05/2023, oggetto anche della Circolare n. 6 dell'8/06/2023 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, “... In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ...”, considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

CONSIDERATO che il *Piano di monitoraggio ambientale* (v. elaborato n. IT-VesBen-CLP-SIA-TR-05, in particolare il paragrafo 5) non è stato redatto dal Proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale complessivo del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste), quindi comprendendo anche il patrimonio culturale archeologico, architettonico e paesaggistico descritto come oggetto di impatto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 21/08/2023 – Allegato n. 1), individuando di conseguenza anche i valori limite ammissibili e le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame (con i relativi valori limite, fino a quello di non poter realizzare il progetto come previsto per non danneggiare lo stesso patrimonio culturale). Infatti, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio nel suo complesso, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area di interesse archeologico ed architettonico, oltre che paesaggistico, come descritto nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Bentu Energy S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il relativo parere endoprocedimentale del 21/08/2023 sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con la nota del 21/08/2023 (Allegato n. 1), che si deve intendere come integralmente facente parte del presente parere tecnico istruttorio, ove fin dalla presente fase istruttoria evidenzia forti criticità a carico del progetto proposto sia per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico, come anche alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, tanto da esprimere un parere negativo alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 21/08/2023 (Allegato n. 1) espresso, in senso negativo al progetto proposto, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e

Nuoro per quanto attiene alla evidenziazione delle forti criticità a carico del progetto in esame come descritte nello stesso parere negativo.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

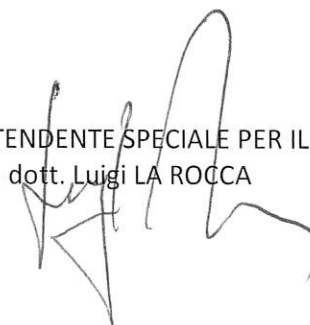
CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quiquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come valutato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 21/08/2023 (paragrafi B.2.1.c e B.2.1.d – Allegato n. 1).

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 21/08/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 24/08/2023 del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 23/08/2023 del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale per il **Progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "PARCO EOLICO BENTU" ed opere connesse, costituito da 8 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 48 MW - Progetto Definitivo**, da localizzarsi comuni di Thiesi ed Ittiri, nella provincia di Sassari.

 Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DGABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla
Soprintendenza Speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@cultura.gov.it
piero.aebischer@cultura.gov.it

OGGETTO: [ID_VIP: 9100] THIESI, ITTIRI (SS) - Progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "Parco eolico Bentu" ed opere connesse, costituito da 8 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 48 MW.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: Bentu Energy S.r.l.

Cod. identificativo procedimento MITE: ID_VIP: 9100.

Rif. Vs nota prot. 3310 del 08/03/2023, Ns. prot. n. 3604 del 10.03.2023

Parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 3310 del 08/03/2023, Ns. prot. 3604 del 10.03.2023, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Il progetto prevede l'installazione di 8 aerogeneratori ad asse orizzontale con rotore tripala e una potenza di 6,0 MW, denominati in ordine crescente da AG01 a AG08.

Gli aerogeneratori presentano le seguenti caratteristiche e dimensioni:

- torri tubolari di acciaio con altezza fino al mozzo del rotore di 125 m;
- diametro delle pale di 162 m;
- altezza massima degli aerogeneratori pari a 206 m.

L'installazione degli aerogeneratori prevede opere di fondazione costituite da plinti circolari a sezione troncoconica, con altezza di 4 m e diametro massimo di 24 m, il cui piano di posa è previsto a 4 m circa dal piano finito delle piazzole.

Si prevede la costruzione di piazzole provvisorie (fase di montaggio), di piazzole permanenti (fase di esercizio) con dimensioni di 27 x 60 m e di piazzole ausiliarie (12 x 16 m).

Per quanto riguarda il cavidotto, si prevede la posa dei cavi all'interno di trincee profonde 1,20 m e larghe 0,50/1,10 m (cavi MT di collegamento tra gli aerogeneratori e da questi alla sottostazione "condivisa" di Thiesi) e all'interno di trincee profonde 1,70 m circa e larghe 0,70 m (cavo a 150 KV di collegamento alla Stazione di trasformazione di Terna ad Ittiri).



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Si deve evidenziare che il cavidotto, dall'esame delle carte relative all'ubicazione dell'impianto (IT-VesBen-CLP-SIA-DW-02, IT-VesBen-CLP-SIA-DW-03, IT-VesBen-CLP-SIA-DW-04) attraversa anche il territorio comunale di Bessude, non menzionato nell'oggetto dell'istanza.

Le strade di accesso al parco sono state progettate nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti criteri:

- ridurre al minimo lo sviluppo planimetrico dei nuovi tracciati;
- rispettare la larghezza minima della carreggiata stradale pari a 5 m;
- seguire i tracciati esistenti, minimizzando l'apertura di nuovi tratti di strada;
- ridurre al massimo gli sbancamenti e i riporti di terreno.

Si deve rilevare che l'impianto eolico "Bentu" rappresenta una minima parte di un impianto complesso, costituito in totale da 25 turbine alte 206 m: gli altri due impianti che vanno a comporre questo vasto parco eolico sono "Mistral" (ID_8783) e "Aregu" (ID_9283).

Gli impatti derivanti dalla costruzione dell'impianto in oggetto devono essere valutati considerando quindi anche gli altri due impianti.

L'area interessata dalla realizzazione del parco eolico, così come si evince dall'elaborato Inquadramento territoriale IT-VesBen-CLP-SIA-DW-01, è situata nella parte nord occidentale della Regione Sardegna e, più precisamente, nella parte a sud ovest del territorio della Provincia di Sassari, ricadente sui rilievi collinari del Comune di Thiesi, ad ovest del centro abitato, ma i cui tracciati del cavidotto interrato coinvolgono anche i Comuni di Bessude e Ittiri, confinanti con il parco eolico in progetto. La morfologia del territorio risulta caratterizzata da paesaggi collinari vulcanici dall'andamento sinuoso e vario, la cui altitudine media è compresa tra i 450 ed i 550 m s.l.m., e dalla presenza di vari corsi d'acqua e valli poco incassate, a circa 1,3 km in direzione sud-ovest dall'invaso artificiale di Bidighinzu (se si considera solo l'area del parco eolico perché invece risulta conterminare all'elettrodotto di connessione nei territori di Thiesi e Bessude, tanto che la fascia di salvaguardia del lago, individuata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, ricomprende il tracciato dello stesso cavidotto). Nei pressi delle turbine AG01, AG02 e AG03 il paesaggio si compone di campi e rilievi dolci, le cui quote variano tra i 490 ed i 500 m, caratterizzati da prati e alberi sparsi; nell'area centrale dell'AG04 sono presenti un gruppo di rilievi, le cui quote variano da 520 a 542 m, coperti in gran parte da vegetazione spontanea arborea e arbustiva; infine le turbine AG05, AG06, AG07 e AG08 sono previste su un unico altopiano, anch'esso parzialmente coperto da vegetazione spontanea, le cui quote vanno dai 500 ai 540 m. L'area di progetto, di particolare sensibilità paesaggistica, è inclusa prevalentemente nella regione storica del Meilogu e, solo nella parte terminale del cavidotto in prossimità della stazione "Ittiri", nella regione storica del Sassarese, entrambe appartenenti al più ampio macro paesaggio rurale del Logudoro, così come riportato nell'Atlante dei Paesaggi Rurali. Tale paesaggio si è definito fino alla prima metà del '900 sulla base di attività agricole, zootecniche, forestali e insediative rurali, nel quale il contributo antropico secolare è avvenuto in connubio con le caratteristiche del territorio, così che ancora oggi mantiene le caratteristiche del paesaggio agrario e della transumanza, con presenza di alcuni edifici sparsi nel territorio e adibiti ad attività agro-pastorali, ma in generale con un basso grado di antropizzazione, prevalentemente concentrata nell'area a nord del tracciato della SP 134, in cui sono presenti diversi appezzamenti destinati ad attività agricole, a pascoli e seminativi foraggeri; il paesaggio conserva quindi un elevato grado di naturalità e si caratterizza per il notevole valore storico e identitario, per la vicinanza nella zona del monumento naturale dei Crateri dei Meilogu-Monte Annaru, al cui interno ricadono diversi rilievi vulcanici lungo le direzioni sud, est e nord-est.

Il paesaggio rurale in esame risulta caratterizzato dunque da pascoli alternati a macchia mediterranea e sugherete e dalla presenza di fabbricati aziendali, prevalentemente realizzati con tecniche tradizionali e spesso raccolti in piccoli nuclei in prossimità della rete stradale, con ovili, numerose testimonianze degli antichi ricoveri dei pastori (le tradizionali *pinnettas*), della trama di appoderamento caratterizzata da muretti a secco in pietra locale che dividono le tancas e delimitano strade interpoderali e antichi sentieri, sorgenti e abbeveratoi in pietra locale; la copertura vegetale del territorio risulta costituita prevalentemente da colture arboree naturali (praterie), da specie arbustive tipiche della macchia mediterranea (grande diffusione della pianta tipica dell'entroterra sardo: gli asfodeli) e per molti tratti da bosco, in prevalenza costituito da quercia comune o roverella e dalla quercia da sughero (il bosco di "Su Saucchu", a ridosso del parco eolico, che rappresenta uno dei



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

principali giardini storici della Sardegna, e la sughereta di Su Padru, che si estende per circa 230 ettari nella porzione orientale del sito). Come specificato sopra, nel suddetto paesaggio rurale sono presenti tradizionali capanne con copertura in pietra denominate *pinnettas*, testimonianza di architettura organica, identitaria e della cultura agropastorale e, così come tutti i manufatti realizzati interamente in pietra a secco che disegnano il paesaggio, come singolarità incluse nel Patrimonio Immateriale dell'Umanità da parte dell'Unesco nel 2018.

Il Comune di Thiesi, il cui centro abitato dista circa 4,30 km dall'area di intervento, presenta un paesaggio costituito: ad est da un sistema di colline e altipiani separati da vallate scavate dai corsi d'acqua e dominate dall'altipiano di Monte Pelao (730 m), ad ovest da alture che superano i 600 m e nella parte centrale dalla fertile vallata di "Su Campu".

L'assetto del paesaggio nell'area vasta di progetto è caratterizzato quindi da un sistema prevalentemente agropastorale omogeneo, in cui si riconoscono chiaramente i sistemi insediativi prevalenti (dei centri abitati e produttivi), i sistemi rurali e agricoli e quelli della rete delle connessioni infrastrutturali che li attraversano. Il sito scelto per la dislocazione dell'impianto si dispone nel seguente modo: alcuni aerogeneratori AG01, AG02, AG03 sono previsti ad ovest del tracciato della SP 28bis, che collega i centri abitati di Romana ed Ittiri; AG04, AG06, AG07 sono previsti a sud della SP 134, che collega Thiesi ed Ittiri; infine gli aerogeneratori AG05, AG08 verranno collocati tra i tracciati della SP 134 e della SS 131bis, che collega Thiesi ed Ittiri costeggiando il lago Bidighinu. In prossimità della SP 134 sarà ubicata anche la stazione di trasformazione utente di Thiesi. A breve distanza dall'impianto passano anche la SP 50 a sud e la SS 131bis a nord-est; inoltre a circa 10 km in direzione sud-est corre il tracciato della linea ferroviaria di collegamento tra Sassari e Cagliari (così come descritto negli elaborati: Relazione Paesaggistica IT-VesBen-CLP-PAE-TR-01; Inquadramento territoriale IT-VesBen-CLP-SIA-DW-01; Inquadramento su ortofoto IT-VesBen-CLP-SIA-DW-03).

È da segnalare in particolare la densa presenza di emergenze archeologiche, sia nell'area vasta che in adiacenza o in prossimità dell'impianto, che definiscono in modo marcato il carattere del contesto quale paesaggio storico-culturale e identitario.

ALLEGATO A-BA

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

Tra gli elaborati progettuali consultati vi è la Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (IT-VesBen-CLP-SPE-TR-05), redatta dall'Archeologo dott. Fabrizio Delussu, in possesso dei requisiti previsti per legge.

La stessa relazione è stata trasmessa a questa Soprintendenza (ns. prot. n. 1007 del 20.01.2023) per l'ottenimento dell'atto del Soprintendente relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come previsto dall'art. 23, comma 1, lettera g-ter, del D. Lgs. 152/2006 (ora soppressa dall'art. 19, comma 1, lettera b del D.L. 13/2023).

Con nota prot. 1268 del 25.01.2023, allegata alla presente, questo Ufficio ha chiesto ai proponenti la trasmissione della documentazione mancante e l'integrazione di quella già trasmessa, in base a un esame preliminare della stessa.

In particolare nella nota sopra menzionata si faceva presente che *"la documentazione trasmessa non è conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022) in quanto non è presente il Template Gis.*

Si rimane pertanto in attesa della trasmissione della documentazione mancante per poter esprimere il parere di competenza.

Qualora la Relazione fosse stata commissionata prima dell'entrata in vigore delle Linee Guida suddette, si chiede di trasmettere la documentazione attestante la data di conferimento dell'incarico.

Oltre al Template Gis si rileva che non sono stati trasmessi:

- *lo stralcio del progetto funzionale ad esaminare in maniera più approfondita le lavorazioni previste;*
- *il quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva.*

Dall'esame preliminare della relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico si rileva inoltre che:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- le carte presenti all'interno della relazione sono poco leggibili per l'utilizzo di una scala troppo piccola;
- le carte del potenziale archeologico e della visibilità dei terreni in ricognizione sono invece a grande scala e relative ai singoli tratti esaminati, mentre mancano delle carte complessive;
- non sono leggibili le perimetrazioni dei vincoli archeologici e il buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, considerato una fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR come disposto dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR.

Si chiede pertanto che la documentazione inviata, anche ove si attesti che il Template Gis non è necessario perché lo studio è stato commissionato prima dell'entrata in vigore delle nuove Linee Guida, sia integrata con la restante documentazione mancante e negli altri aspetti sopra elencati che sono stati ritenuti carenti per una immediata lettura dell'impatto delle lavorazioni in progetto."

Ad oggi, questa Soprintendenza non ha ricevuto riscontro alla nota di richiesta di integrazioni.

Dall'esame approfondito della documentazione trasmessa, si evidenzia quanto segue:

- sono state realizzate accurate ricerche bibliografica e di archivio;
- l'analisi delle emergenze archeologiche del territorio ha preso in considerazione un areale di circa 10 km attorno al parco in progetto: l'elenco dei monumenti presenti in relazione comprende quelli dichiarati di interesse culturale e quelli presenti nella Carta del Rischio; la carta relativa alla dislocazione dei monumenti nell'area ampia, per quanto poco leggibile perché non trasmessa in allegato alla relazione, ma presente come tavola al suo interno a scala molto piccola, include anche ulteriori siti e monumenti individuati nell'ambito dello studio effettuato, tra i quali non è presente però Mont'e Mesu a Thiesi;
- le ricognizioni di superficie sono state effettuate sia nelle aree in cui è prevista l'installazione delle turbine, sia in quelle in cui sono previste le opere di connessione (cavidotti, strade, stazioni, aree di cantiere), tranne che per le piazzole ausiliarie di cui non si conosce nemmeno l'ubicazione, e sono state documentate nelle schede di ricognizione presenti nella relazione: tuttavia manca una carta complessiva relativa sia alla visibilità del suolo nel momento della ricognizione, sia al rischio archeologico e le carte di dettaglio riguardano solo le aree degli aerogeneratori, mentre non si riesce a capire l'esatta ubicazione dei cavidotti in progetto e le relative aree sottoposte a ricognizione;
- la situazione vincolistica dell'area, delineata nella Relazione Archeologica, dove in alcuni casi mancano i toponimi e non è indicato qualche bene dichiarato di interesse culturale particolarmente importante (ad es. la tomba di giganti di Baddju Pirastru), non risulta rappresentata a livello grafico con le perimetrazioni, ma soltanto con un simbolo puntuale; come evidenziato sopra, le carte risultano inoltre di difficile lettura perché prodotte a una scala troppo piccola;
- il buffer di 100 m dai beni cartografati nel PPR della RAS (Repertorio del Mosaico - artt. 48 e 49 delle NTA) non risulta rappresentato a livello grafico nelle tavole inserite nella relazione;
- non sembra essere stata effettuata la fotointerpretazione delle aree interessate dal progetto;
- a p. 11 della Relazione Tecnica (IT-VesMis-CLP-CW-CD-TR-002) si legge che *"In funzione alle risultanze e alle osservazioni del trasportatore, funzionali alla verifica di idoneità dei percorsi viari per il trasporto della componentistica delle pale eoliche, è emersa la necessità di procedere all'esecuzione di alcuni interventi puntuali di adeguamento del percorso di accesso al parco eolico, rappresentato dalla viabilità urbana di collegamento al Porto di Oristano (OR) e dalle seguenti arterie stradali di livello statale e provinciale: Oristano, SP 49, SS131, SP131BIS, Circonvallazione Antonio Sassi, SS 131BIS, SP 50, SP Monte Fenosu (SP 134)."*

Queste lavorazioni, con particolare riferimento agli ampliamenti che, seppur puntuali, potrebbero comportare attività di scavo, non sono state prese in considerazione nella relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

I territori di Thiesi, Bessude e Ittiri, interessati dal progetto in esame, risultano popolati senza soluzione di continuità dalla preistoria ai nostri giorni.

Diverse sono le necropoli a *domus de janas* presenti (ad es. Sa Figù, Mandra Antine, Enas de Cannuja) e i dolmen (ad es. Runala, Badde Pizzinna). Di notevole interesse è anche la frequentazione di grotte come quella di Laccheddu 'e Code, Sa Korona di Monte Majore e Sa Caddina.

In epoca nuragica alla rifrequentazione delle necropoli preistoriche (tombe a prospetto architettonico create nella necropoli di Sa Figù) si lega l'intenso popolamento del territorio in cui sorgono numerosi protonuraghi (ad es. Front'e Mola) e nuraghi con relativi villaggi. Non mancano attestazioni di tombe di giganti di notevole interesse (ad es. Baddju Pirastru che presenta anche una nicchia nella camera sepolcrale) e di ripostigli bronzei come quello di Santa Maria in Paulis a Ittiri.

L'epoca romana è attestata da insediamenti come quello di Sa Iddazza di Ittiri, dalla rifrequentazione di nuraghi come il Majore e da sepolture tarde, in una delle quali pare essere stata rinvenuta la coppa in vetro con la raffigurazione di Cristo, databile tra il IV e il V sec. d.C., oggi esposta al Museo Nazionale di Cagliari.

In epoca medievale sono attestati nel territorio villaggi abbandonati e diverse chiese.

Di seguito si riportano i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, i beni inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., e le altre emergenze archeologiche per le quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e che non rientrano tra i beni di repertorio del PPR tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004: l'elenco, da considerarsi non esaustivo e puramente orientativo, soprattutto per la scarsa leggibilità delle carte inserite all'interno della relazione archeologica, comprende i beni dislocati entro 1600 m circa dal tracciato in progetto.

Beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.

Comune di Thiesi

- Grotta Laccheddu 'e Code (DM del 30.12.1955)
- Terreno e grotta di Monte Majore (DM del 05.09.1952 e DM del 30.12.1955)
- Terreno e nuraghe Sa Caddina (DM del 30.12.1955)
- Domus de janas di Mandra Antine (DM del 27.04.1962)
- Nuraghe Front'e Mola (DM del 28.06.1960)
- Tomba di giganti di Baddju Pirastru (DM del 28.06.1967)
- Grotta Sa Pia Rosa (DM del 30.12.1955)

Comune di Bessude

- Ipogeo funerario di Enas de Cannuja (D.M. del 09.09.1963)

Comune di Ittiri

- Dolmen loc. Runara (D.M. del 29/05/1963)

Beni archeologici cartografati nel PPR (Repertorio del Mosaico - art. 48 delle NTA) o nel PUC

Comune di Thiesi

- Nuraghe Frimmaghe (ID_PPR_4403)
- Necropoli a domus de janas di Mandra Antine (ID_PPR_316) (presente anche DM del 27.04.1962)
- Grotta Laccheddu 'e Code (ID_PPR_6086) (presente anche DM del 30.12.1955)
- Grotta naturale di Sa Pia Rosa (ID_PPR_6087) (presente anche DM del 30.12.1955)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- Nuraghe s.n. (ID_PPR_4410)
- Nuraghe Colte de Unari (ID_PPR_4408)
- Nuraghe Runaghe (ID_PPR_4409)
- Nuraghe Crastu de Gjolzi (ID_PPR_4412)
- Nuraghe Sa Mura (ID_PPR_4407)

Comune di Bessude

- Nuraghe e insediamento di S'Ena 'e Mesu o Muruidda (ID_PPR_6)
- Nuraghe Ozzastru (ID_PPR_3228)
- Nuraghe Cannisonnes (ID_PPR_5)
- Insediamento Cannisonnes (ID_PPR_3225)
- Nuraghe (e villaggio) di Cheja (ID_PPR_3223)
- Sito di Corona Ruja (sito n. 88 PUC Ittiri)
- Nuraghe Crastu (ID_PPR_3224)
- Nuraghe Pedrosu (ID_PPR_3227)

Comune di Ittiri

- Nuraghe Runara e insediamento (Sito n. 76 PUC Ittiri)
- Sito s.n. (sito n. 87 PUC Ittiri)

Comune di Banari

- Nuraghe Farre (ID_PPR_3179)

Altri elementi di interesse archeologico

Comune di Thiesi

- Nuraghe Su Eredu

Comune di Bessude

- Domus de janas Enas de Cannuja I (le altre si trovano entro il perimetro del vincolo D.M. del 09.09.1963)

Comune di Ittiri

- Nuraghe Pittigheddu (localizzato entro il perimetro del vincolo del Dolmen loc. Runara - D.M. del 29/05/1963)
- Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina (localizzato entro il perimetro del vincolo del Dolmen loc. Runara - D.M. del 29/05/1963)
- Sito Romano Su Aldosu-Runala
- Capanna Runara
- Villaggio nuragico Runara

2.ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Di seguito si elencano i beni più prossimi ai singoli aerogeneratori e la distanza da essi. La distanza potrebbe ridursi considerando la necessità di elaborare delle carte a una scala consona, richieste come integrazione. L'elenco quindi è da considerarsi puramente orientativo.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

AG01:

- 900 m circa da Grotta Laccheddu 'e Code
- 1200 m circa da Nuraghe Sa Caddina
- 1500 m circa da Terreno e Grotta di Monte Maggiore
- 1800 m circa da Grotta Sa Pia Rosa

AG02:

- 1000 m circa da Grotta Laccheddu 'e Code
- 1500 m circa da Nuraghe Sa Caddina
- 1500 m circa da Terreno e Grotta di Monte Maggiore
- 2000 m circa da Grotta Sa Pia Rosa

AG03:

- 1200 m circa da Grotta Laccheddu 'e Code
- 1700 m circa da Nuraghe Sa Caddina
- 1700 m circa da Terreno e Grotta di Monte Maggiore

AG04:

- 1200 m circa da Domus de janas di Mandra Antine
- 1500 m circa da Terreno e Grotta di Monte Maggiore

AG05:

- 650 m circa da Nuraghe Crastu
- 1400 m circa da Nuraghe Front'e Mola

AG06

- 950 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_4410)
- 1600 m circa da Domus de janas di Mandra Antine

AG07

- 750 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_4410)
- 1300 m circa da Nuraghe Front'e Mola

AG08

- 400 m circa da Nuraghe fromt'e Mola
- 900 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_4410)

Stazione di trasformazione Thiesi

- 1100 m da Nuraghe s.n. (ID_PPR_4410)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Area di cantiere a est di AG03

- 1000 m circa da Grotta Laccheddu 'e Code
- 1500 m circa da Terreno e Grotta di Monte Maggiore

Stazione Ampliamento e Setup:

- 400 m circa da area del Dolmen di Runara, Nuraghe Pittigheddu e Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina (D.M. del 29/05/1963)
- 430 m circa da Nuraghe Runara e insediamento (Sito n. 76 PUC Ittiri)
- 650 m circa da Sito Romano Su Aldosu-Runala
- 400 m da Villaggio nuragico Runara

Cavidotto e strade:

- 650 m circa da Grotta Laccheddu 'e Code
- 1100 m circa da Nuraghe Sa Caddina
- 1100 m circa da Terreno e Grotta di Monte Maggiore
- 1700 m circa da Grotta Sa Pia Rosa
- 400 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_4410)
- 160 m circa da Nuraghe Colte de Unari
- 0 m da Tomba di giganti di Baddju Pirastru
- 470 m circa da Nuraghe Runaghe (ID_PPR_4409)
- 200 m circa da Nuraghe Su Eredu
- 180 m circa da Nuraghe Crastu de Gjolzi (ID_PPR_4412)
- 1500 m circa da Tomba di giganti Bighinza (ID_PPR_224)
- 1000 m circa da Nuraghe Sa Mura (ID_PPR_4407)
- 470 m circa da Nuraghe e insediamento Cannisonnes
- 1000 m circa da Nuraghe e insediamento di S'Ena 'e Mesu o Muruidda
- 190 m circa da Nuraghe Ozzastru
- 1500 m circa da Nuraghe (e villaggio) di Cheja
- 1400 m circa da Sito di Corona Ruja (sito n. 88 PUC Ittiri)
- 1000 m circa da Nuraghe Pedrosu
- 880 m circa da Necropoli di Enas de Cannujas
- 1 m da area del Dolmen di Runara, Nuraghe Pittigheddu e Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina (D.M. del 29/05/1963)
- 80 m circa da Nuraghe Runara e insediamento (Sito n. 76 PUC Ittiri)
- 80 m circa da Sito Romano Su Aldosu-Runala
- 400 m circa da Villaggio nuragico Runara

Per quanto attiene gli impatti più rilevanti che l'impianto in progetto ha sul patrimonio archeologico, alla luce di quanto sopra esplicitato e in mancanza della documentazione integrativa richiesta, ad ora si può segnalare quanto segue:

- il cavidotto passa nei pressi della tomba di giganti di Baddju Pirastru: non essendo inserito il perimetro del vincolo nelle tavole inserite nella relazione archeologica, occorre verificare se il cavidotto ricada all'interno del vincolo e che impatti potrebbe avere sul monumento che si trova ai limiti della strada (con probabilità che si possa estendere anche al di sotto di essa) che vuole essere utilizzata per la posa dello stesso. Si segnala che la strada, attualmente asfaltata a seguito di lavori condotti da ANAS per la messa in sicurezza del ponte "Rio Bidighinzu", è inoltre interessata dalla presenza di un selciato realizzato con elementi in pietra trachitica locale inseriti nel manto stradale terroso a secco e secondo



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

una tecnica utilizzata da epoca antica e fino ad anni relativamente recenti. Si evidenzia poi che la tomba e la sua vicinanza al cavidotto non è citata in relazione nemmeno nella parte relativa alle ricognizioni;

- altra area con possibili rischi per la tutela del patrimonio archeologico è quella in cui dovrebbe essere posato il cavidotto (Cavidotto 13) che lambisce il vincolo del dolmen di Runara (SS131BIS). La strada in esame si pone tra due aree fortemente antropizzate: a nord, oltre al dolmen appena citato, nell'areale del vincolo ricadono il nuraghe Pittigheddu e il nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina; a sud/ sud-ovest è presente il Nuraghe Runara, il villaggio nuragico di Runara e il sito romano di Su Aldosu-Runala;
- visto quanto esposto nella relazione non appare opportuno indicare per la maggior parte delle aree esaminate un Potenziale Archeologico Nullo, correlato con Nessun Rischio Archeologico per le lavorazioni in progetto, poiché i terreni non sono stati oggetto di precedente sbancamento fino alle quote che saranno interessate dalla realizzazione dell'impianto: in mancanza di indicatori archeologici il rischio potrebbe invece essere definito basso.

A.3 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni

Tutto ciò premesso, considerato che è stato possibile proporre solo una lettura sommaria degli impatti, comunque evidenti, che si avrebbero sul patrimonio archeologico con la realizzazione dell'impianto in progetto, a causa della scarsa leggibilità delle carte prodotte e inserite nella relazione archeologica, richiamata anche la richiesta di integrazioni fatta da questo Ufficio con prot. 1268 del 25.01.2023 e mai riscontrata,

si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata, che dovranno essere colmate in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA:

- quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva così come previsto dal punto 9 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022);
- attestazione della data in cui la Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stata commissionata al dott. Delussu: se ciò è avvenuto dopo il 29.04.2022 occorrerà anche presentare il *Template Gis*;
- integrazione della VPIA per le opere relative alle piazzole ausiliarie, agli adeguamenti stradali relativi al trasporto delle turbine dal porto di Oristano all'area di cantiere, da trasmettere in questo caso, ove necessario, alla consorella Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;
- produzione a scala idonea e trasmissione delle carte relative alle emergenze archeologiche presenti nel territorio interessato dall'impianto, al rischio archeologico e alla visibilità del suolo durante le ricognizioni (in questa dovranno essere evidenziati i diversi tratti di cavidotto esaminati con numero corrispondente presente nella scheda di ricognizione): tutte le carte dovranno contenere le perimetrazioni dei vincoli e del buffer di di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS e il tracciato delle opere in progetto;
- l'impatto dell'impianto deve essere valutato su una fascia di rispetto di 3 km, come previsto dall'art. 20, c. 8, lettera c-quater del D. Lgs. 199/2021; pertanto si chiede la presentazione di fotoinserimenti delle turbine ai fini della valutazione dell'impatto visivo relativo ai numerosissimi beni archeologici indicati nella cartografia allegata alla relazione archeologica, ricompresi entro questo perimetro;
- effettuazione della fotointerpretazione per tutte le opere in progetto.

Inoltre, sempre in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA, il proponente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- per l'area di Runala (SS131BIS), in cui dovrà essere posato il cavidotto, considerata la presenza di diversi siti archeologici ai due lati della strada, si chiede di dettagliare in maniera più approfondita, in base alle caratteristiche della strada (ad es. di quanto è rilevata rispetto al piano di campagna) e dell'emergere della roccia naturale ai due lati della carreggiata, la possibilità di intercettare emergenze archeologiche;
- per l'area della tomba di giganti di Baddju Pirastru, in cui è in progetto la posa del cavidotto, dovrà essere prodotta della documentazione di dettaglio, anche fotografica, in cui si evidenzia il tracciato del cavidotto rispetto al perimetro al vincolo ministeriale e gli impatti che la posa dello stesso avrebbe per la tomba di giganti e per il selciato.

Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'art. 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA.

Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'art. 25, c. 9 e 11 del D.Lgs. 50/2016, dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

Si allegano alla presente scaricabili al seguente link https://beniculturaliit-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pina_corraine_cultura_gov_it/EvmDT1H_hkFNptx_dcfdyJBxTxyvO1DNA0M8Zp2zD2qA?e=LN8MbN:

- prot. n. 1007 del 20.01.2023;
- prot. 1268 del 25.01.2023.

ALLEGATO B-BAP

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

B.1 SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004:

Le opere in progetto non ricadono su aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, tuttavia è da segnalare: nel comune di Giave, al confine dell'abitato e a circa 12 km dall'impianto, la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a valle della strada comunale San Cosimo", giusto DM 2 ottobre 1961, nel quale si evidenzia l'interesse quale punto panoramico: *"Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a formare un quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale di ampie distese coltivate e ricche di varia vegetazione, intervallate da colli, colline, e valli cosparsi di caratteristici agglomerati urbani tra le quinte rocciose del Gocèano e dei monti di Alà fino al Monte Limbara e delle estreme cime granitiche della Gallura"* e nel comune di Siligo, a nord del centro abitato a circa 7,20 km dal parco eolico in progetto, la "Dichiarazione di notevole interesse



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

pubblico di una zona denominata *Su Nuraghe*” (D.M. 16.09.1970), nel quale si evidenzia l’interesse perché *“presenta un punto di belvedere accessibile al pubblico, dal quale si gode lo spettacolo della sottostante vallata, costituente per la sua non comune bellezza, un vero e proprio quadro naturale”*.

B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:

Le opere in progetto non interessano direttamente beni paesaggistici di cui all’art.142 del D.lgs 42/2004, per quanto alcuni tratti del cavidotto ricadano nelle fasce di tutela di tali beni.

Dall’inquadramento delle opere in progetto è infatti emerso che sia nelle aree attraversate dal cavidotto interrato che nelle aree prossime al parco eolico sono presenti i seguenti beni paesaggistici tutelati:

- ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. **b)**: il lago del Bidighinzu, a circa 1,3 km a nord-est dall’aerogeneratore AG08 e relativa fascia di tutela paesaggistica dei 300 m, attraversata dall’elettrodotto di connessione; il Lago del Temo, a circa 4,40 km a sud-ovest dell’aerogeneratore AG1;

- ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. **c)**: Riu Melas, prossimo agli aerogeneratori AG01, AG02 e AG03 (circa 250 m da AG03); Riu Santu Lussurgiu, a circa 1,10 km dall’aerogeneratore AG01; Riu Mandra, prossimo agli aerogeneratori AG01, AG02 e AG03 (a circa 860 m dall’aerogeneratore AG01); Riu Santa Lughia, in vicinanza degli aerogeneratori AG04 e AG06 (a circa 1,20 km da AG06); Riu Bidighinzu, situato a circa 1,5 km dall’aerogeneratore AG08 ma contermina al cavidotto nel territorio di Thiesi, tanto che lo stesso cavidotto attraversa la fascia di tutela di 150 m; Riu Minore e Riu Camedda, limitrofi alla stazione “Ittiri” (entrambi a circa 1 km di distanza);

- ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. **h)**: area gravata da usi civici particella catastale F. 17 Mapp.le 32 nel Comune di Thiesi;

- ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. **l)** i Monumenti naturali dei Crateri Vulcanici del Meilogu – Monte Annaru, tra cui l’area vulcanica di Monte Annaru Poddighe, distante circa 10,2 km a sud-est dell’impianto, nel Comune di Giave; l’area vulcanica “Monte Pelau”, in direzione est a circa 5,5 km di distanza nel Comune di Thiesi; il vulcano “Monte Cuccuruddu”, distante circa 6,15 km, a sud-est dell’impianto, nel Comune di Cheremule; il vulcano “Monte ‘Oes”, situato a circa 9,50 km a sud-est nel territorio di Torralba; il vulcano “Monte Artidu”, alla distanza di 12,20 km a sud-est nel territorio di Torralba; l’area vulcanica di Monte Larenta a circa 9,7 km a sud dell’impianto, nel Comune di Mara;

- ai sensi dell’art.142, 1° comma, lettera **m)**:

Comune di Thiesi

- Grotta Laccheddu ‘e Code (DM del 30.12.1955)
- Terreno e grotta di Monte Majore (DM del 05.09.1952 e DM del 30.12.1955)
- Terreno e nuraghe Sa Caddina (DM del 30.12.1955)
- Domus de janas di Mandra Antine (DM del 27.04.1962)
- Nuraghe Front’e Mola (DM del 28.06.1960)
- Tomba di giganti di Baddju Pirastru (DM del 28.06.1967)
- Grotta Sa Pia Rosa (DM del 30.12.1955)

Comune di Bessude

- Ipogeo funerario di Enas de Cannuja (D.M. del 09.09.1963)

Comune di Ittiri

- Dolmen loc. Runara (D.M. del 29/05/1963)
- Nuraghe Pittigheddu (localizzato entro il perimetro del vincolo del Dolmen loc. Runara - D.M. del 29/05/1963)
- Nuraghe Sa Coa ‘e Sa Femina (localizzato entro il perimetro del vincolo del Dolmen loc. Runara - D.M. del 29/05/1963).

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant’Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Le aree interessate dall'impianto eolico e dalle opere connesse non ricadono nel Primo Ambito Omogeneo-Fascia costiera del P.P.R., anche se i primi tre aerogeneratori (AG01,-AG02 e AG03) risultano essere localizzati a ridosso del perimetro interno dell'Ambito n. 11 "Planargia" (100-300 m in linea d'aria), in prossimità del confine con l'Ambito n. 12 "Monteleone" (distanza minima 500 m dalle turbine); tuttavia si osserva che, ai sensi dell'art.4 c.5 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati dallo stesso PPR sono soggetti alla relativa disciplina indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all'articolo 14.

Per quanto concerne l'assetto ambientale ed in particolare le componenti di paesaggio con valenza ambientale, la zona d'intervento è ricompresa: nelle "Aree seminaturali" destinate a "prateria" (in corrispondenza degli aerogeneratori AG02 e AG08) (artt. 25-26-27 delle NTA); nelle "Aree naturali e subnaturali" occupate da "bosco" (in corrispondenza degli aerogeneratori AG05 e AG07) e "vegetazione a macchia e in aree umide" (in corrispondenza dell'aerogeneratore AG04) (artt. 22-23-24 delle NTA) ed, infine, nelle "Aree ad utilizzazione agro-forestale" destinate a "colture arboree specializzate" (in corrispondenza degli aerogeneratori AG01, AG03 e AG06) (artt. 28-29-30 delle NTA). Anche il cavidotto di connessione, attraversa alcune aree classificate dal PPR come "bosco", ma in misura maggiore "praterie"; la cabina di trasformazione "Ittiri" è situata in un'area seminaturale destinata a "prateria".

Dal punto di vista urbanistico, i Comuni interessati dal progetto risultano dotati dei seguenti strumenti di pianificazione generale:

- Comune di Thiesi: Programma di Fabbricazione approvato con Deliberazione del C.C. n. 15 del 09.08.1971 e successive varianti, di cui l'ultima adottata in via definitiva con Deliberazione del C.C. n. 42 del 30.11.2016;
- Comune di Bessude: Programma di Fabbricazione approvato definitivamente con Deliberazione del C.C. n. 1 del 28.02.1977, al quale sono succedute diverse integrazioni e l'ultima variante adottata definitivamente con Deliberazione del C.C. n. 34 del 23.06.1990;
- Comune di Ittiri: Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato con Deliberazione del C.C. n. 71 del 30.11.2002, la cui ultima variante è stata approvata in via definitiva con Delibera del C.C. n. 60 del 29.12.2021.

Tutte le opere in progetto ricadono, nei diversi strumenti urbanistici interessati, all'interno della zona E agricola. In particolare per quanto riguarda l'area interessata dalla realizzazione delle stazioni di utenza "condivisa" e di ampliamento, considerata la loro notevole estensione (superiore a 5000 m2), si osserva che la tipologia di opere non rientra tra quelle realizzabili nella zona agricola E, ma da installare in zona G – "Servizi di interesse generale".

B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Per le componenti di paesaggio con valenza ambientale sopra indicate ("Aree seminaturali" destinate a "prateria", "Aree naturali e subnaturali" occupate da "bosco" e "vegetazione a macchia e in aree umide", "Aree ad utilizzazione agro-forestale" destinate a "colture arboree specializzate"), relativamente alle aree direttamente interessate dalle opere, la disciplina delle NTA del P.P.R.: agli artt. 23 e 26 vieta *"gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica"* e all'art. 29 delle NTA prescrive che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni *"a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico"*.

Inoltre i beni paesaggistici, tipizzati ed individuati nella cartografia del P.P.R., anch'essi caratterizzati da valenza ambientale, così come definiti all'art. 17 delle NTA, sono *"oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità"* (art. 18 NTA del P.P.R.).

Per quanto concerne i beni paesaggistici dell'assetto storico culturale del P.P.R. e alle relative fasce di salvaguardia all'art. 49 delle NTA del P.P.R. viene stabilito che *"sino all'adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R., si applicano le seguenti prescrizioni: a) sino all'analitica delimitazione cartografica delle aree,*



queste non possono essere inferiori ad una fascia di larghezza pari a m. 100 (...) b) nelle aree è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela”.

Sempre in merito all’assetto ambientale vi è da ricordare che sono sottoposte alla tutela del P.P.R. anche le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate, rilevanti ai fini paesaggistici, che comprendono anche il sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali (art. 36 delle NTA), e le aree di ulteriore interesse naturalistico che concorrono alla qualità paesaggistica del territorio, così definite all’art. 38 delle NTA; per tali aree all’art. 39 “è vietato qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità, la funzionalità o la riconoscibilità e la fruibilità delle risorse”.

B.1.1.e. Presenza nell’area di intervento e/o nell’area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Per quanto riguarda l’assetto storico culturale del P.P.R., l’intervento in esame ed in particolare l’area di collocazione degli aerogeneratori, non interessa direttamente beni paesaggistici ed identitari, nonostante il territorio circostante sia ricco di testimonianze storiche e culturali (come segnalato anche dalla Relazione Paesaggistica_IT-VesBen-CLP-PAE-TR-01 pag. 59 e nello Studio di Impatto Ambientale - Quadro Programmatico_IT-VesBen-CLP-SIA-TR-02 pag. 70). In particolare sono presenti diversi beni paesaggistici di matrice archeologica (già tutti citati nel precedente allegato A) e di natura architettonica, individuati nel Repertorio dei Beni Paesaggistici del PPR, di cui si riportano esclusivamente quelli ricadenti nella fascia di impatto potenziale di 3 km dagli aerogeneratori:

Comune di Thiesi:

- Nuraghe Frimmaghe (ID_PPR_4403), a circa 1,70 km da AG06
- Necropoli a domus de janus di Mandra Antine (ID_PPR_316) (presente anche DM del 27.04.1962), a circa 1,00 km da AG04
- Grotta Laccheddu ‘e Code (ID_PPR_6086) (presente anche DM del 30.12.1955), a circa 1,35 km da AG01
- Grotta naturale di Sa Pia Rosa (ID_PPR_6087) (presente anche DM del 30.12.1955), a circa 1,70 km da AG01
- Nuraghe s.n. (ID_PPR_4410), a circa 750 m da AG07
- Nuraghe Colte de Unari (ID_PPR_4408), a circa 1,65 km da AG08
- Nuraghe Runaghe (ID_PPR_4409), a circa 2,55 km da AG08
- Nuraghe Crastu de Gjolzi (ID_PPR_4412), a circa 2,00 da AG06
- Nuraghe de Sa Mura (ID_PPR_4407), a circa 2,70 km da AG06
- Nuraghe s.n. (ID_PPR_4404), a circa 2,55 km da AG06
- Chiesa della Madonna di Seunis (ID_PPR_748) a circa 2,40 km dal cavidotto di connessione
- Chiesa di San Giovanni Battista (ID_PPR_747)
- Chiesa di San Demetrio (ID_PPR_746)

Comune di Bessude:

- Nuraghe S’Ena ‘e Mesu (ID_PPR_3226), a circa 1,75 km da AG05
- Insediamento S’Ena ‘e Mesu o Muruidda (ID_PPR_6), a circa 1,75 km da AG05
- Insediamento (ID_PPR_7), a circa 3,00 km da AG08
- Nuraghe Ozzastru (ID_PPR_3228), a circa 2,20 km da AG5
- Nuraghe Cannisones (ID_PPR_3225), a circa 1,55 km da AG5
- Insediamento Cannisones (ID_PPR_5), a circa 1,55 km da AG5
- Nuraghe (e villaggio) di Cheja (ID_PPR_3223), a circa 1,75 km da AG05
- Sito di Corona Ruja (sito n. 88 PUC Ittiri)
- Nuraghe Crastu (ID_PPR_3224), a circa 675 m da AG05
- Chiesa di San Teodoro (ID_PPR_240)
- Chiesa di Santa Barbara (ID_PPR_583)

Comune di Ittiri:

- Nuraghe s.n. (ID_PPR_3713), a circa 1,80 Km da AG02



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant’Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- Nuraghe Runatolos (ID_PPR_3733), a circa 2,80 Km da AG03
- Nuraghe Runara e insediamento (Sito n. 76 copianificato nel PUC di Ittiri)
- Sito s.n. (sito n. 87 PUC Ittiri)

Comune di Romana:

- Chiesa di Santu Jorzi (ID_PPR_480), a circa 2,70 km da AG01
- Domus de Janas di Santu Jorzi (ID_PPR_714), a circa 2,80 km da AG01
- Nuraghe s.n. (ID_PPR_4227), a circa 2,75 Km da AG01
- Nuraghe s.n. (ID_PPR_4226), a circa 2,95 Km da AG01
- Nuraghe s.n. (ID_PPR_4229), a circa 3,00 Km da AG01

Comune di Villanova Monteleone:

- Nuraghe s.n. (ID_PPR_4473), a circa 2,20 km dall'AG01
- Chiesa di Coa de Su Chescu (ID_PPR_767)
- Chiesa di San Chirigu (ID_PPR_768)
- Chiesa di Santu Eneittu (ID_PPR_769)

Comune di Cheremule:

- Nuraghe s.n. (ID_PPR_3472), a circa 2,75 km dall'AG06.

Di seguito si elencano i beni più prossimi alle altre componenti dell'impianto, con relativa distanza da esse:

- Stazione di trasformazione Thiesi

- 1100 m da Nuraghe s.n. (ID_PPR_4410)

- Area di cantiere a est di AG03

- 1000 m circa da Grotta Laccheddu 'e Code (ID_PPR_6086)

- Stazione Ampliamento e Setup:

- 400 m circa da area del Dolmen di Runara, Nuraghe Pittigheddu e Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina (D.M. del 29/05/1963)
- 430 m circa da Nuraghe Runara e insediamento (Sito n. 76 copianificato nel PUC di Ittiri)
- 1450 m circa da Nuraghe S'Elighe (ID_PPR_3735)
- 1500 m circa da Nuraghe Farre (ID_PPR_3179)
- 2100 m circa da Chiesa di San Leonardo di Giunchi (ID_PPR_5626) (presente anche D.M. del 20.06.1994)
- 2100 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_3740)
- 2100 m circa da Nuraghe Planu Codinas (ID_PPR_3731)
- 2200 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_3639)
- 2700 m circa da Nuraghe Domus Pabaras (ID_PPR_3182)
- 2750 m circa da Chiesa di Santa Maria di Coros (ID_PPR_619)
- 3000 m circa da Domus de Janas di Coa Lada (ID_PPR_418)
- 3000 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_3638)

- Cavidotto e strade:

- 1 m da area del Dolmen di Runara, Nuraghe Pittigheddu e Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina (D.M. del 29/05/1963)
- 80 m circa da Nuraghe Runara e insediamento (Sito n. 76 PUC Ittiri)
- 160 m circa da Nuraghe Colte de Unari (ID_PPR_4408)
- 215 m circa da Nuraghe Ozzastru (ID_PPR_3228)
- 400 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_4410)
- 405 m circa da Nuraghe Crastu de Gjolzi (ID_PPR_4412)
- 450 m circa da Nuraghe Cannisones (ID_PPR_3225)
- 450 m circa da Insediamento Cannisones (ID_PPR_5)
- 510 m circa da Nuraghe Runaghe (ID_PPR_4409)
- 810 m circa da Nuraghe S'Ena 'e Mesu (ID_PPR_3226)
- 810 m circa da Insediamento S'Ena 'e Mesu o Muruidda (ID_PPR_6)
- 880 m circa da Grotta Laccheddu 'e Code (ID_PPR_6086)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- 1100 m circa da Nuraghe Sa Mura (ID_PPR_4407)
- 1100 m circa da Nuraghe Pedrosu (ID_PPR_3227)
- 1500 m circa da Nuraghe Luros (ID_PPR_3729)
- 1400 m circa da Tomba di giganti Bighinza (ID_PPR_224)
- 1400 m circa da Grotta Sa Pia Rosa (ID_PPR_6087)
- 1400 m circa da Sito di Corona Ruja (sito n. 88 PUC Ittiri)
- 1500 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_4404)
- 1550 m circa da Nuraghe Cheja (ID_PPR_3223)
- 1700 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_3703)
- 1700 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_3702)
- 1750 m circa da Nuraghe Corona Alta (ID_PPR_3180)
- 1800 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_4402)
- 1900 m circa da Necropoli a Domus de Janas di Corraile (ID_PPR_315)
- 2150 m circa da Insediamento (ID_PPR_7)
- 2200 m circa da Nuraghe Baddecca (ID_PPR_3723)
- 2200 m circa da Chiesa di San Benedetto o Santu Eneittu (ID_5722) (presente anche D. n. 22 del 06.11.2002)
- 2200 m circa da Chiesa di San Demetrio (ID_PPR_746)
- 2200 m circa da Domus de Janas di Borgusa (ID_PPR_495)
- 2350 m circa da Nuraghe Larista (ID_PPR_4401)
- 2350 m circa da Chiesa della Madonna di Seunis (ID_PPR_748)
- 2750 m circa da Nuraghe s.n (ID_PPR_4406)
- 2900 m circa da Domus de Janas di Sa Perdagia (ID_PPR_496)
- 3000 m circa da Necropoli a Domus de Janas di Sa Tanca de Su Crabi (ID_PPR_238)
- 3000 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_3221)
- 3000 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_4411)

Per quanto riguarda l'assetto paesaggistico ambientale è da segnalare la presenza in adiacenza all'area su cui si estenderà l'impianto e nell'area vasta, di alcuni più significativi beni paesaggistici cartografati nel PPR: Riu Melas, a nord degli aerogeneratori AG01, AG02, AG03 (a circa 250 m da AG03); Riu Badde Lei, situato a sud degli stessi aerogeneratori (a circa 740 m dalla AG01); il Riu Matte de Sa Ua (420 m da AG05 ed interferente con il cavidotto di connessione); il Riu Su Trainu de Letti, a circa 300 m ad ovest del cavidotto di collegamento fra le stazioni elettriche; il Riu Tortu ed il Riu Camedda, prossimi alla stazione di "Ittiri" (ad una distanza di circa 200 m dal cavidotto di connessione); il Riu Bidighinzu, contermini ad est del cavidotto (distanza minima 32 m); il Riu Alaneddu, a circa 430 m a sud dell'elettrodotto; tra gli 800 m e i 2 km sono inoltre presenti: il Riu Santulussurgiu, il Riu Pedra Niedda, il Riu Mandra, il Riu Badde Mela, il Riu Minore, il Riu sa Mura ed il Riu Santa Lunghia. Si evidenzia, per ciò che concerne tali beni, che una componente dell'impianto (cavidotto interrato) intercetta le seguenti aree di tutela paesaggistica e ambientale ai sensi dell'art. 17 delle NTA del P.P.R.: la fascia di salvaguardia dei 150 m dal Riu Bidighinzu e dal Riu Matte de Sa Ua, quest'ultimo in particolare attraversato dal cavidotto.

Inoltre nell'area vasta sono presenti ulteriori beni di interesse paesaggistico e naturalistico: l'invaso artificiale del Bidighinzu, situato a circa 1,3 km a nord-est dall'aerogeneratore AG08 ma contermini all'elettrodotto di connessione (circa 50 m la distanza minima dallo stesso: anche in questo caso il cavidotto attraversa la fascia di tutela dei 300 m indicata all'art. 17 della NTA del P.P.R.) ed il Lago del Temo, situato a circa 4,4 km a sud-ovest dell'aerogeneratore AG01; moltissime grotte, tra cui: la Grotta Sa Rocca Ulari (a circa 7,5 km dall'AG08 nel territorio di Borutta), la Grotta Sa Funtana 'e Sa Figù, la Grotta de Su Iddighinzu, la Grotta di Monte Majore, la Grotta della Robba, il Riparone di Sa Caddina e la Grotta de Sa Pia Rosa, tutte a sud dell'impianto ad una distanza tra 1,25 e 2 km nel territorio di Thiesi, la Grotta de Santu Giagu e la Grotta de Sa S'Ingultidolzu, entrambe nel territorio di Romana a sud-ovest del sito (rispettivamente a 3,80 e 3,90 km dall'AG01); il monumento naturale dei "Crateri vulcanici del Meilogu e M. Annaru" a circa 10,50 km a sud-est del sito di interesse nel territorio



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

comunale di Giave; il cono vulcanico di M. Pelau a circa 5,5 km ad est della turbina AG08; il cono vulcanico di Monte Cuccuruddu a circa 6,15 km dall'aerogeneratore AG06; l'area a gestione speciale Ente Foreste di Banari, a circa 3,80 km a nord-est dell'aerogeneratore AG08; l'area a gestione speciale Ente Foreste "Monte Traessu" a sud dell'impianto (5,80 km dall'aerogeneratore AG06), che si estende nei Comuni Mara, Cossoine e Giave; l'area a gestione speciale Ente Foreste "Villanova" situata a 7,40 km a sud-ovest di AG01; la riserva naturale della Valle del Temo, tutelata ai sensi della L.R. 23/1998, a circa 4,7 km a sud-est dell'AG01; l'area di notevole valore naturalistico: il bosco di "Su Saucchu", a ridosso del parco eolico, che rappresenta uno dei principali giardini storici della Sardegna contraddistinti da alberi monumentali e riportato anche nel libro di Ignazio Camarda "Grandi Alberi e foreste vetuste della Sardegna"; la sughereta di "Su Padru". In prossimità dell'area di progetto (2,5 km dall'aerogeneratore AG06 e 870 m dal cavidotto di connessione) si trova inoltre l'oasi di protezione faunistica di "Puttu Ruiu"; altre oasi permanenti di protezione faunistica intorno all'area del parco sono: l'oasi "Monte Cuccuruddu" a circa 5,30 km a sud est di AG08 nel territorio di Cheremule; l'oasi "Monte Arana" a circa 8,90 km ad est di AG08 nel territorio di Bonnannaro; l'oasi "Sadde Manna" a circa 6 km ad est di AG05 tra Banari e Siligo e l'oasi "Monte Minerva" a circa 8,5 km a sud-ovest di AG01 nel territorio di Villanova Monteleone ed infine l'albero monumentale di *Quercus pubescens* Willd (Roverella di circa 625 cm di diametro) presente nel territorio di Cheremule, alla distanza di circa 5 km da AG06, tutelato con Decreto Dipartimentale n. 5450 del 19.12.2017. Alcune aree interessate dal progetto sono identificate dal P.P.R. come aree "bosco", di notevole pregio naturalistico: in corrispondenza degli aerogeneratori AG05, AG07 ed alcuni tratti di passaggio del cavidotto di collegamento con la stazione RTN "Ittiri". Inoltre, così come segnalato anche dalla stessa società proponente nell'elaborato Relazione Paesaggistica_IT-VesBen-CLP-PAE-TR-01 (pag. 77), una parte dell'area di cantiere connessa con l'installazione dell'aerogeneratore AG08 ricade su un'area percorsa dal fuoco nel 2014 con soprassuolo "bosco" e "pascolo", disciplinata dall'art. 10 della L. 353/2000; anche un tratto del cavidotto di connessione, nel Comune di Thiesi, è perimetrato come area percorsa dal fuoco nel 2021, con lo stesso tipo di soprassuolo.

Vi è da rilevare, sempre in merito all'aspetto paesaggistico-ambientale, in relazione alle aree di Rete Natura 2000, che il Comune di Banari ha avviato il processo di istituzione di una Z.P.S., a breve distanza dall'area di localizzazione dell'impianto eolico, quale sito di nidificazione dell'Aquila Reale. Sempre in merito alle aree inserite nella Rete Natura 2000, sono presenti: delle Z.P.S. (zone a protezione speciale) nell'area vasta intorno al sito di intervento, quali "Campu Givessu" a 8 km di distanza e la "Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali" alla distanza di circa 14 km; un'area SIC (siti di interesse comunitario) "Sa Rocca 'e Ulari" ad una distanza di circa 7 km dal sito; una Z.S.C (zona speciale di conservazione) "Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone" a circa 4 km di distanza ed una Zona I.B.A. (Important Bird and Biodiversity Areas) "Costa da Bosa ad Alghero" a 13 km di distanza.

Si segnala inoltre che l'impianto ricade nella Home Range (con raggio superiore a 35 km) del Grifone presente nel territorio con una folta colonia, l'unica naturale presente in Italia, ed in particolare nel suo habitat di alimentazione e di riproduzione storica.

Come già sopra specificato nella descrizione dei beni paesaggistici, è presente inoltre ad una distanza di circa 7,5 km la Grotta Sa Rocca Ulari (Comune di Borutta – SS – n.257 del Catasto delle grotte della Sardegna), la quale rappresenta una singolarità geologica rilevante anche dal punto di vista paesaggistico, che assume grande importanza come una delle principali grotte di riproduzione della chiroterofauna della Sardegna e sede di movimenti migratori.

In relazione all'assetto insediativo, l'intervento in progetto ricade in area non urbanizzata, ma nell'intorno sono presenti i *Nuclei di antica e prima formazione* (centri matrice), di cui all'art.51 delle N.T.A. del PPR di: Thiesi (a 2,60 km da cavidotto); Romana (a 3,70 km da AG01); Ittiri (a 4,30 km) e Banari (a 5,3 km). In un raggio di circa 7,5 km si raggiungono anche gli altri centri urbani di Siligo, Bessude, Borutta, Cheremule, Monteleone Rocca Doria.

Si segnala inoltre la presenza nell'area interessata dall'impianto e dalle opere connesse di numerosi beni identitari, quali edifici rurali tradizionali, particolari edifici a turricola (forse neviere), muri a secco, antichi fontanili, tafoni, case cantoniere e la SS 292 "Nord Occidentale Sarda", classificata dal PPR tra le strade a valenza paesaggistica e panoramica.

Alcune aree in progetto risultano ubicate in aree non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da FER così come individuati nella Deliberazione di G.R. n. 59/90 del 27.11.2020, perché ricadenti in territori



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

interessati dagli usi civici (Tabella 1 Allegato b): nel Comune di Thiesi si segnala una particella catastale (F. 17, Mapp.le 32), mentre non è stato possibile effettuare lo stesso tipo di valutazioni per i comuni di Bessude ed Ittiri, presso cui ricade l'intervento, per mancanza di documentazione progettuale relativa.

B.1.2. Beni architettonici

B.1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Nell'area in esame e nelle sue immediate vicinanze, oltre ai beni culturali di interesse archeologico già citati nella sezione relativa al patrimonio archeologico, non si segnalano beni architettonici dichiarati di interesse culturale. Nell'area vasta, ed in particolare nei centri urbani più prossimi al sito, sono presenti i seguenti beni architettonici vincolati con Decreto Ministeriale:

- nel Comune di Thiesi:

- Chiesa di S. Benedetto (D. n. 22 del 06.11.2002);
- Ex Cassa comunale di Credito agrario (D. n. 19 del 16.03.2009);

- nel Comune di Ittiri:

- Chiesa di N.S. di Paulis (D.M. del 22.07.1978);
- Casa Liberty (D.M. del 23.01.1995);
- Ex Monte Granatico (D.M. 142 del 24.11.2006);

- nel Comune di Florinas:

- Chiesa di S. Leonardo di Giunchi (D.M. del 20.06.1994);

- nel Comune di Banari:

- Ex Monte Granatico (D.M. del 31.05.1990);
- Ex Cassa Comunale di Credito Agrario (D. n. 12 del 13.02.2008);
- Immobile in via Marongiu (D. n. 80 del 15.12.2009);

- nel Comune di Borutta:

- Chiesa di San Pietro di Sorres (D.M. del 24.02.1986 e D.M. del 03.10.1987).

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004:

Non risulta dalla documentazione di progetto la presenza di beni architettonici tutelati *ope legis* all'interno delle aree oggetto di intervento o nelle aree direttamente contermini. A breve distanza, ricompresi nell'area di impatto potenziale di 3 km, sono presenti: Chiesa di Santu Jorzi nel Comune di Romana a 2,70 km dall'AG01; Funtana Sa Entosa, ad est dell'aerogeneratore AG01; Chiesa di San Lussorio, nel territorio di Romana, tra l'AG01 e il Lago del Temo; Casa Cantoniera Chessa Muri, sulla strada per l'accesso all'aerogeneratore AG02 sulla SP 28bis; Funtana su Corvu, tra l'aerogeneratore AG02 e l'AG04; Funtana Alanedu e Mulinu Mesu 'e Rios, a sud del cavidotto di connessione nel Comune di Thiesi in corrispondenza della SP50; Chiesa della Madonnina di Seunis nel Comune di Thiesi a circa 2,40 km dal cavidotto di connessione; Chiesa di Santa Maria di Coros, in prossimità della SE "Ittiri"; Funtana s'Attoas, sempre in prossimità della SE "Ittiri"; Funtana Abbardente, ad ovest del cavidotto di connessione in prossimità della SE "Ittiri"; Casa Cantoniera Pianu, sulla SS 131bis presso cui passa l'elettrodotto di connessione; Chiesa di S. Maria de Sea, nel territorio di Banari ad est della SE "Ittiri"; oltre ad altre numerose fonti e ai numerosi beni architettonici tutelati ai sensi dell'art.10 del D.lgs 42/2004 ricompresi all'interno dei centri abitati.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici

B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

La realizzazione del parco eolico in progetto, così come descritto e rappresentato negli elaborati grafici e descrittivi presentati dalla società proponente, mostra delle evidenti carenze progettuali, denotando una sommaria conoscenza dei territori, soprattutto in considerazione della particolare complessità e sensibilità paesaggistica dei luoghi interessati.

Come già indicato nel paragrafo precedente B.1.1.d, si evidenzia inoltre **la non conformità del progetto alle NTA del P.P.R.** sopra richiamate, in particolare per quanto concerne l'incidenza sulle componenti del paesaggio con valenza ambientale (aree seminaturali, naturali e subnaturali ed aree agroforestali), che pregiudicherebbe la godibilità presente e futura di paesaggi di particolare pregio e comporterebbe una sottrazione ed artificializzazione del suolo e delle sue caratteristiche peculiari. Si evidenzia in merito che due degli aerogeneratori in progetto (AG05 e AG07) ed alcuni tratti del cavidotto di connessione ricadono proprio in soprassuolo "bosco", e si rileva la presenza nelle aree prossime al sito di un'area boschiva di notevole pregio naturalistico "Su Saucchu" e la sughereta "Su Padru". Sempre in merito al contrasto con le norme del P.P.R., si evidenzia che alcune delle aree sottoposte a tutela paesaggistica relativamente all'assetto ambientale, normate dall'art. 17 delle NTA, verrebbero attraversate dall'elettrodotto di connessione ed in particolare: la fascia di salvaguardia di 150 m dalle sponde dei fiumi Riu Bidighinzu e Riu Matte de Sa Ua e la fascia di salvaguardia di 300 m dal Lago del Bidighinzu, individuate ai sensi degli artt. 142 e 143 del D.lgs 42/2004; queste opere, incidendo inevitabilmente sugli assetti vegetazionali esistenti, sottintendono già una compromissione degli aspetti qualitativi del paesaggio conseguenti all'estirpazione della folta vegetazione ripariale esistente, e all'inserimento di elementi invasivi, quali pozzetti di ispezione, ecc. In relazione alla presenza di numerosi specchi d'acqua sull'altopiano dell'area dominata dalle grotte naturali di Monte Majore, in particolare a valle dell'aerogeneratore AG08, tra gli aerogeneratori AG02 e AG03 e in corrispondenza della piazzola di scavo AG07, già la RAS – Direzione Generale dell'Ambiente – nelle sue Osservazioni fa presente che *"gli stessi, per quanto temporanei, siano meritevoli di tutela e conservazione perché ricchi di biodiversità, importanti elementi del paesaggio fisico da salvaguardare e non modificare, e ancor meno da eliminare attraverso la realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori e delle opere accessorie"*.

In merito agli impatti e agli effetti sul contesto paesaggistico di riferimento, nella proposta progettuale del parco eolico in esame, la valutazione dell'impatto visivo ed in particolare dell'impatto sui beni culturali e sul paesaggio, sia nell'Elaborato Relazione Paesaggistica_IT-VesBen-CLP-PAE-TR-01 che nello Studio di Impatto Ambientale - Quadro Programmatico_IT-VesBen-CLP-SIA-TR-02, ha riguardato una "buffer zone" di circa 10,3 km ai fini dell'analisi dell'intervisibilità dell'impianto e della correlazione tra impianto proposto e le preesistenze del contesto. L'analisi del territorio condotto dalla società proponente su vasta scala e su scala intermedia, più che costituire una puntuale ricognizione e indagine degli elementi qualificanti il paesaggio, rappresenta un inventario di beni (peraltro considerati solo in parte) avulsi dal contesto e senza specifica considerazione dell'incidenza che l'impianto in progetto potrebbe comportare da e verso gli stessi e soprattutto per quanto riguarda l'alterazione del contesto; allo stesso modo le limitate viste fotografiche e fotosimulazioni presenti nell'elaborato IT-VesBen-CLP-SIA-DW-29 (peraltro artatamente realizzate da punti di scatto posti dietro cespugli, rilievi, pareti o altri schermi visuali) hanno posto in evidenza le criticità derivanti dalla quasi sempre ampia visibilità dell'impianto dai punti indagati, sia nelle viste di dettaglio che nelle viste panoramiche, e dagli effetti percettivi all'interno del bacino visivo, molti dei quali di assoluta evidenza nelle stesse fotosimulazioni per la forte estraneità e dissonanza degli aerogeneratori e delle opere connesse con le peculiarità del territorio di riferimento alle differenti scale di osservazione. In merito alla visibilità del progetto da punti di osservazione di interesse paesaggistico accessibili al pubblico, come già specificato nel precedente punto B.1.1.a sono presenti nel contesto di riferimento due aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/2004, le quali sono state solo menzionate nella documentazione progettuale ma di cui non sono stati analizzati gli impatti visivi e percettivi e non sono state approfondite le interrelazioni tra il nuovo impianto ed il bene tutelato con Decreto Ministeriale neanche nelle fotosimulazioni; in particolare il vincolo panoramico apposto nel comune di Giave per la zona a valle della strada comunale San Cosimo risulta rilevante ai fini del progetto in quanto in tale area panoramica risulta chiaramente percepibile la proposta di intervento ed in particolare il suo bacino visivo comprende l'area di localizzazione degli aerogeneratori AG06 e AG07, ma probabilmente di tutte le 8 turbine in progetto, considerata la "sproporzionata" altezza delle stesse, comportando una compromissione della visibilità generata dall'introduzione di elementi dissonanti nel contesto

territoriale rispetto ai valori paesaggistici tutelati dal decreto stesso *“un quadro naturale (...) dai quali si può godere la magnifica visuale di ampie distese coltivate e ricche di varia vegetazione, intervallate da colli, colline, e valli cosparsi di caratteristici agglomerati urbani tra le quinte rocciose”*.

L'impatto immediatamente riscontrabile osservando il paesaggio in esame riguarda l'alterazione del quadro visivo complessivo di alcune delle componenti del paesaggio circostante, conseguente all'installazione degli aerogeneratori di notevole taglia (206 m di altezza e posti ad una quota elevata), quali nuovi elementi di incongruo “gigantismo” in rapporto alla scala di natura, visibili anche da lunghe distanze, in grado di alterare negativamente la percezione delle visuali sul paesaggio naturale, agropastorale, storico e identitario esistente, con appiattimento delle attuali relazioni altimetriche tra territorio e costruito, che sono l'elemento morfologico caratterizzante del paesaggio collinare in argomento, caratterizzato in tale area da formazioni di origine vulcanica. In merito, già nel punto B.1.1.b della presente istruttoria, si fa riferimento al monumento naturale dei “Crateri vulcanici del Meilogu-Monte Annaru” e a tutti i coni vulcanici caratterizzanti il paesaggio in argomento, per i quali nella documentazione di progetto non è stata valutata l'interferenza derivante dall'inserimento di elementi incongrui sulle visuali da e verso ambiti paesaggistici di particolare pregio e di conseguenza l'alterazione del quadro visivo. Sotto il profilo paesaggistico infatti, le fotosimulazioni e l'analisi dell'intervisibilità mostrano come l'impianto, collocato in posizione frontale rispetto alla catena di Montiferru, risulterà visibile nelle immediate vicinanze ma anche a grande distanza da tutta la Planargia e il Meilogu, ed in particolare dalle aree a sud-ovest nei Comuni di Villanova Monteleone e Romana e dalle aree ad est nei territori di Bessude, con conseguente modifica dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, relativo all'alterazione dello skyline naturale; a tal proposito si segnalano in modo particolare alcune fotosimulazioni da beni puntuali di spiccato valore storico culturale in cui l'impianto risulta talmente visibile da comportare il rischio che si verifichi l'effetto di decontestualizzazione di tali beni: TAV. 21 – Chiesa di San Benedetto o Santu Eneittu (Thiesi), TAV. 23 – Chiesa della Madonna di Seuinis (Thiesi), TAV. 28 – Strada locale nei pressi dell'insediamento (Bessude), TAV. 29 – Nuraghe Luros (Ittiri), TAV. 31 – Chiesa di Santa Maria di Coros (Ittiri), TAV. 42 – Nuraghe Su Muttigu (Romana). Sotto il profilo dei beni paesaggistici di matrice archeologica, vi è da considerare come venga fatto solo cenno ad alcune aree vincolate con decreto ministeriale (come per il Dolmen Runala ad Ittiri e la Tomba dei giganti Baddiu Pirastru a Thiesi), che sarebbero lambite dal cavidotto di collegamento tra la SE di Thiesi e la SE di Ittiri, senza un'analisi e una rappresentazione grafica che permettano di capire se l'impianto possa interferire con il perimetro di salvaguardia di 100 metri del bene, come prescritto nel P.P.R. Da sottolineare la presenza di numerosissime emergenze archeologiche in prossimità delle opere in progetto ed in particolare ai lati del tracciato del cavidotto.

L'introduzione del campo eolico previsto in progetto nel paesaggio culturale e identitario di riferimento contrasterebbe con la presenza di beni riconosciuti come architettura organica, identitaria e popolare (“pinnettas” citate in premessa) per la forte dissonanza delle componenti dell'impianto e per il radicale stravolgimento dell'attuale assetto territoriale e la sua trasformazione in paesaggio industriale.

In merito ai territori interessati nei piani comunali dagli usi civici volti ad assicurare un'utilità o comunque un beneficio ai membri di una comunità e ritenute non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (Tabella 1 Allegato b alla Delibera G.R. n. 59/90 del 2020) per la possibilità che possano interferire negativamente con l'uso tradizionale delle aree e compromettere gli assetti figurativi del paesaggio, la Direzione Generale dell'Agricoltura – Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture con nota prot. 4441 del 13.03.2023 segnala la presenza nel Comune di Thiesi di una particella catastale (F. 17, Mapp.le 32) destinata a tale finalità ricadente in corrispondenza dell'area di realizzazione del parco eolico, peraltro non indicata nell'elaborato Aree con valore paesaggistico Art. 142_IT-VesBen-CLP-SIA-DW-19; mentre non è stato possibile effettuare lo stesso tipo di valutazioni per i comuni di Bessude ed Ittiri, presso cui ricade l'intervento, per mancanza di documentazione progettuale relativa.

Vi è da aggiungere inoltre che le opere necessarie per la realizzazione e per l'esercizio dell'impianto andranno ad incidere in parte sulla struttura viaria esistente e sugli ambienti ad essa finitimi, sia attraverso la parziale modifica dei tracciati viari esistenti e in gran parte delimitati da muri a secco e vegetazione con alto valore paesaggistico), sia attraverso la realizzazione di nuovi reticoli di strade. Tali opere comporterebbero inevitabilmente la rimozione dei muri a secco, la rimozione o la copertura dell'antico piano stradale che in alcuni casi è scavato nella roccia o costituito da selciato storico, lo sfalcio ed il taglio della vegetazione esistente:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410
PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

l'impatto sul paesaggio agropastorale e sul contesto storico e identitario di grande pregio e suggestione, e le trasformazioni che sarebbero determinate dall'esecuzione delle opere previste, pur non adeguatamente documentati e illustrati negli elaborati di progetto, sono comunque evidenti a chiunque abbia potuto percorrere la viabilità in questione e fruire del paesaggio agrario e storico-culturale interessato dalle opere. Una delle aree di cantiere risulta da progetto localizzata in area boscata (AG08), che, pur in considerazione della temporaneità del cantiere, risulterebbe irrimediabilmente compromessa.

Malgrado le carenze progettuali, sulla base degli elementi forniti e della conoscenza delle aree in argomento, si ritiene altamente critico l'impatto derivante dall'inserimento nel paesaggio rurale sopra descritto, caratterizzato dalla particolare morfologia, da vegetazione spontanea, appoderamenti, aree coltivate e numerosi monumenti di natura archeologica e architettonica, oltre che delle pale eoliche incongrue e del tutto fuori scala per la notevole taglia e di piazzole, aree di manovra e viabilità, anche delle strutture di fondazione di dimensioni molto rilevanti che interferirebbero con l'utilizzo agro-pastorale a cui (come si rassicura nel progetto) verrebbero restituiti i terreni dopo la dismissione dell'impianto (da segnalare l'assenza nel Piano di Dismissione e Ripristino_IT-VesBen-CLP-CIV-TR-15 di un impegno che garantisca il completo ripristino della situazione paesaggistica ante operam, in particolare per ciò che concerne i basamenti delle fondazioni e la viabilità di accesso e di servizio); e non può essere trascurato l'impatto negativo che sarebbe determinato dal notevole volume della Stazione di trasformazione utenza, che, come rappresentata nel progetto, appare del tutto priva di qualità architettonica e di obiettivi progettuali di inserimento o adeguamento al contesto e di adeguate opere di mitigazione, anche in relazione a quanto prescritto nelle NTA del P.P.R. per la realizzazione di nuovi volumi. Per ciò che concerne lo studio degli effetti cumulativi degli impianti già presenti e di quelli proposti nelle aree contigue o prossime a quelle di intervento, vi è da segnalare come gli stessi, nell'elaborato di progetto Relazione paesaggistica IT-VesBen-CLP-PAE-TR-01, siano stati stimati e valutati in maniera incompleta, tanto che anche l'ARPAS – Dipartimento di Sassari e Gallura con nota prot. N. 12184 del 28.03.2023 evidenzia la necessità di estendere la valutazione del cumulo, oltre che agli aerogeneratori, anche alle relative opere di connessione (elettrodotti, cabine e strade) di tutti gli impianti esistenti e/o proposti, al fine di una complessiva valutazione di consumo di suolo, perdita di naturalità e impatti su specie arboree di pregio. Infatti la società proponente, pur considerando la totalità degli impianti preesistenti senza fare però riferimento alla necessità di salvaguardare i valori residui del paesaggio, tralascia molti degli impianti attualmente in istruttoria, individuandone complessivamente solo 10 nel raggio di circa 27 km dall'area interessata. Pertanto, visti i numerosi impianti proposti e citati nel successivo punto B.2.1.b, molti dei quali contigui o posizionati su territori confinanti tra loro, appartenenti alla stessa regione storica del Meilogu, l'impatto sul contesto paesaggistico risulterebbe ulteriormente amplificato rispetto a quanto riportato nello studio degli impatti cumulativi effettuato dal proponente, per quanto lo stesso riconosca che *“Si potrebbe prospettare la possibilità, qualora venissero approvati tutti i parchi attualmente in istruttoria, che si verifichi l'effetto concentrazione dovuto alla presenza in un ambito territoriale ristretto di altri interventi simili a particolare incidenza paesaggistica”* (pag. 373 elaborato Relazione paesaggistica IT-VesBen-CLP-PAE-TR-01). Infatti, nell'area vasta in esame, caratterizzata sino ad oggi dall'uso agricolo, è in atto una diffusione sempre più elevata di altri impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, che da una parte occuperebbero elevate estensioni pianeggianti (impianti fotovoltaici) e dall'altra occuperebbero crinali e pianori (impianti eolici). Tali impianti, molti ancora in corso di autorizzazione, con la loro presenza sempre più massiva e invasiva, stanno portando a un'irrimediabile perdita del godimento dei paesaggi naturali, storici ed identitari come quello in esame, espressamente salvaguardati dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dagli strumenti normativi ed attuativi a scala nazionale e regionale che ne discendono. Occorre segnalare inoltre che in prossimità del territorio interessato era già stata presentata dalla Società Edison Energie Speciali S.p.A una proposta di parco eolico conclusasi con giudizio negativo di compatibilità ambientale da parte della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 43/22 del 28.10.2014, per le numerose criticità anche inerenti l'aspetto paesaggistico. Peraltro per l'impianto eolico denominato “Mistral” e per l'impianto eolico denominato “Aregu” sono già stati espressi, dalla scrivente Soprintendenza, pareri negativi in relazione alla compromissione dei beni culturali e delle caratteristiche del paesaggio di riferimento, coincidente con quello in esame; infatti benché tali impianti siano anche contigui o interessino comunque territori confinanti fra loro, non è presente tra la documentazione progettuale alcuna tavola in cui siano presi in esame gli effetti cumulativi, con conseguente compromissione generale del contesto

paesaggistico. Inoltre alcuni degli impianti proposti nell'area oggetto di intervento risulterebbero persino in sovrapposizione ad altri e pertanto non sarebbero realizzabili.

La realizzazione dell'intervento, ancor più nella prospettiva di approvazione di tutti i parchi eolici in fase di istruttoria nello stesso contesto paesaggistico, con la modifica delle infrastrutture esistenti e l'inserimento di elementi tecnologici del tutto dissonanti e fuoriscala rispetto alle caratteristiche dei luoghi, determinerebbe la compromissione dell'ambito territoriale descritto e l'irreversibile alterazione dei valori paesaggistici, percettivi, culturali e identitari del territorio ed un reale rischio per la salvaguardia dell'integrità dei paesaggi rurali e delle attività agroforestali.

A fronte dell'elevato impatto sul contesto in esame fin qui evidenziato, la Società proponente valuta come "non significativo" o "nullo" il valore dell'impatto dell'impianto sul territorio (Elaborato Piano di Monitoraggio Ambientale_IT-VesBen-CLP-SIA-TR-05 pag. 15), facendo emergere una sommaria conoscenza e analisi dei territori e delle loro peculiarità paesaggistiche. Secondo il proponente infatti l'impatto ritenuto "compatibile" con i luoghi interessati non necessiterebbe di misure di mitigazione. Di fatto si riconosce che le criticità evidenziate non sarebbero in alcun modo superabili o attenuabili mediante le pur sommarie misure di mitigazione e compensazione previste in progetto.

B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:

Attualmente sono sottoposti a VIA numerosi impianti eolici nell'area vasta di progetto:

- l'impianto eolico denominato "Ittiri" (ID 8052) da realizzarsi nei Comuni di Ittiri e Putifigari (SS);
 - l'impianto eolico denominato "Monte Pizzinu" (ID 8692) da realizzarsi nei Comuni di Bessude, Borutta, Ittiri, Thiesi (SS), assente nello studio effettuato dalla società proponente;
 - l'impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Ossi (SS), proponente GRV Wind Sardegna 3 S.r.l.;
 - l'impianto eolico denominato "Su Sassittu" da realizzarsi nei Comuni di Chiaramonti, Ploaghe e Codrongianos (SS);
 - l'impianto eolico denominato "Monte Pelao" (ID 9295) da realizzarsi nei Comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude, Siligo (SS);
 - l'impianto eolico denominato "Monte Rosso" (ID 9296) da realizzarsi nei Comuni di Putifigari e Ittiri (SS);
 - l'impianto eolico denominato "Sa Costa" (ID 8944) da realizzarsi nei Comuni Mores, Ittireddu, Nughedu San Nicolò, Bonorva e Torralba (SS), assente nello studio effettuato dalla società proponente;
 - l'impianto eolico denominato "Mistral" (ID 8783) da realizzarsi nei Comuni di Ittiri e Bessude (SS);
 - l'impianto eolico denominato "Aregu" (ID 9283) da realizzarsi nei Comuni di Giave, Cossoine e Cheremule (SS).
- In merito alle proposte progettuali di questi due ultimi impianti ("Mistral" e "Aregu"), si deve rilevare che l'impianto eolico "Bentu" rappresenta solo una parte di un impianto più complesso costituito da tutti e tre gli impianti, per un totale di 25 turbine alte 206 m; si può infatti ipotizzare si tratti di un'unica società. Sia per "Mistral" che per "Aregu" la scrivente Soprintendenza ha già espresso parere negativo.

Risultano inoltre pendenti le seguenti istanze sottoposte a P.A.U.R.:

- progetto per la realizzazione di un aerogeneratore sito nel Comune di Ittiri, località "Giundali";
- progetto per la realizzazione di un aerogeneratore sito nel Comune di Ittiri (SS), località "Ros De Porru";
- progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "Sa Silva" composto da n. 6 aerogeneratori nel Comune di Bessude (SS).

È stato inoltre già approvato (a fronte del parere negativo di questo Ministero) un impianto eolico denominato "Alas" (ID 5724) della società RWE Renewables Italia S.r.l., costituito da 11 aerogeneratori, nel territorio dei Comuni di Villanova Monteleone e Ittiri (SS) e sono già presenti, ad oltre 6-8 km dall'area in esame, due parchi eolici, così come segnalato nel database del Geoportale Sardegna: l'impianto di "Florinas" realizzato nel 2004 da E.ON e l'impianto di "Bonorva" realizzato nel 2012 da EDF.

Oltre agli eolici, sono state avanzate nell'area vasta anche le seguenti proposte di impianti fotovoltaici:

- l'impianto fotovoltaico della società Palazzo San Gervasio 3 SPV S.r.l., da realizzarsi nel Comune di Giave;
- l'impianto fotovoltaico della società Metka EGn Sardinia S.r.l., da realizzarsi nel Comune di Mores;

Occorre segnalare che, in prossimità del territorio interessato, era già stata presentata dalla Società Edison Energie Speciali S.p.A una proposta di parco eolico conclusasi con giudizio negativo di compatibilità ambientale



da parte della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 43/22 del 28.10.2014, per le numerose criticità anche inerenti l'aspetto paesaggistico.

B.2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005.

La relazione paesaggistica allegata all'istanza, corredata degli allegati di progetto, risulta non pienamente conforme al DPCM 12/12/2005 per i seguenti motivi: - disanima insufficiente dei vincoli paesaggistici gravanti sulle aree direttamente interessate dagli interventi o sulle aree prossime o nell'area di impatto potenziale; carenza della ricognizione completa di tutti i beni culturali presenti nel territorio in esame; - contenuti generali non pertinenti con la tutela del paesaggio; - carenza nella rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici e delle aree di salvaguardia dei beni paesaggistici dell'assetto storico-culturale del P.P.R.; - carenza in relazione all'analisi degli effetti cumulativi derivanti dalla situazione in divenire della installazione di impianti per la produzione di energie alternative nei territori dell'area vasta; incompleta valutazione in relazione all'impatto sul contesto paesaggistico di tutte le opere connesse all'impianto eolico; riprese fotografiche e simulazioni insufficienti o effettuate da punti di ripresa posti dietro schermi visuali (cespugli, alberature, edifici, murature, ecc.) e assenza di documentazione fotografica e simulazioni realistiche relative a viabilità, piazzole, cabina di trasformazione utente, ecc.

B.2.1.d. Verifica della completezza della documentazione

La documentazione prodotta non consentirebbe, a chi non abbia una conoscenza diretta dei luoghi e dei beni culturali in essi presenti, una valutazione completa e approfondita dell'impatto che le opere in progetto determinerebbero sul contesto paesaggistico e sul patrimonio culturale, soprattutto in considerazione della particolare complessità e sensibilità paesaggistica dei luoghi interessati, non esaminata e considerata in modo esaustivo e completo.

Si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata:

- Insufficiente disamina, rilevazione e rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici e dei beni architettonici presenti nelle aree prossime alle opere e nell'area vasta, in particolare nell'area di impatto potenziale;
- Mancanza di uno studio particolareggiato di cumulabilità degli impianti da realizzare nel territorio circostante, anche con produzione di fotosimulazione generale del paesaggio con l'eventuale presenza di tutti gli impianti e di tutte le opere connesse, comprese le strade di accesso, effettuata da vari punti di vista, soprattutto elevati dai quali sia possibile valutare l'impatto cumulativo;
- Assenza di elaborati, anche di dettaglio, relativi alle opere per la risoluzione delle interferenze di cavidotti e viabilità con i corsi d'acqua, in particolare per quanto concerne le aree presso cui ricadono le fasce di salvaguardia del Riu Bidighinzu, del Riu Matte de Sa Ua e del Lago Bidighinzu, che potrebbero necessitare anche di autorizzazione paesaggistica in considerazione della modifica dello stato dei luoghi;
- Assenza di fotosimulazioni delle turbine in relazione ai numerosi beni architettonici e paesaggistici situati in prossimità delle stesse o nell'area di impatto potenziale, con particolare riferimento alle visuali da e verso i beni, e dai numerosi punti panoramici e punti di osservazione accessibili al pubblico (ad es. bacino visivo tutelato dal D.M. 16.09.1970 – Area del Belvedere Su Nuraghe a Siligo e bacino visivo tutelato dal DM 2 ottobre 1961 - Zona a valle della strada comunale San Cosimo nel comune di Giave);
- Assenza della perimetrazione cartografica dei diffusi specchi d'acqua sull'altopiano dell'area dominata da Monte Majore, nella loro massima estensione stagionale, quali elementi del paesaggio da salvaguardare;
- Assenza del Piano particellare di esproprio completo, necessario anche per la verifica dei territori gravati da usi civici;
- Assenza di un adeguato studio delle opere di compensazione e mitigazione necessarie, in conformità ai criteri dell'Allegato 2 delle Linee Guida per impianti FER di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10.09.2010, le quali dovranno essere proporzionate alla pesante trasformazione del territorio dal punto di vista ambientale e paesaggistico;
- Assenza di una descrizione esatta e puntuale, con relativi elaborati grafici e simulazioni *post operam* con raffronto a documentazione fotografica dello stato dei luoghi, di tutti gli interventi di adeguamento della



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

viabilità e della nuova viabilità, in particolare in riferimento a rimozione o copertura di pavimentazioni lapidee e strati di roccia, rimozione di muri a secco ed eliminazione di vegetazione e alberature;

- Incompletezza del Piano di dismissione e ripristino in relazione all'impegno di dismissione e alle opere di ripristino/sistemazione di tutte le componenti dell'impianto (ad es. basamenti di fondazione) e per tutte le trasformazioni del paesaggio effettuate (ad es. adeguamento strade accesso, ripristino muri e recinzioni di confine).

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO

Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato.

Segreteria tecnica PNRR

ES-DS

Responsabile per la tutela del patrimonio archeologico

Dott.ssa Pina Corraïne

Responsabile per la tutela del patrimonio architettonico
e paesaggistico

Arch. Laura Lutzoni

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

A Bentu Energy S.r.l.
bentuenergysrl@cert.studiopirola.com

OGGETTO: Ittiri e Thiesi (SS). Verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Progetto parco eolico Bentu di potenza 48 MW, da realizzarsi nei comuni di Thiesi e Ittiri (SS).
Richiesta trasmissione documentazione mancante.

In riscontro alla nota in oggetto, agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1007 del 20.01.2023, si fa presente che la documentazione trasmessa non è conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022) in quanto non è presente il *Template Gis*.

Si rimane pertanto in attesa della trasmissione della documentazione mancante per poter esprimere il parere di competenza.

Qualora la Relazione fosse stata commissionata prima dell'entrata in vigore delle Linee Guida suddette, si chiede di trasmettere la documentazione attestante la data di conferimento dell'incarico.

Oltre al *Template Gis* si rileva che non sono stati trasmessi:

- lo stralcio del progetto funzionale ad esaminare in maniera più approfondita le lavorazioni previste;
- il quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva.

Dall'esame preliminare della relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico si rileva inoltre che:

- le carte presenti all'interno della relazione sono poco leggibili per l'utilizzo di una scala troppo piccola;
- le carte del potenziale archeologico e della visibilità dei terreni in ricognizione sono invece a grande scala e relative ai singoli tratti esaminati, mentre mancano delle carte complessive;
- non sono leggibili le perimetrazioni dei vincoli archeologici e il buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, considerato una fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR come disposto dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR.

Si chiede pertanto che la documentazione inviata, anche ove si attesti che il *Template Gis* non è necessario perché lo studio è stato commissionato prima dell'entrata in vigore delle nuove Linee Guida, sia integrata con la restante documentazione mancante e negli altri aspetti sopra elencati che sono stati ritenuti carenti per una immediata lettura dell'impatto delle lavorazioni in progetto.

La Funzionaria Archeologa referente per i Comuni di Ittiri e Thiesi, cui rivolgersi per informazioni e chiarimenti, è la dott.ssa Pina Corraïne (pina.corraïne@cultura.gov.it; 0792067429).

PC

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 9100] THIESI, ITTIRI (SS) - Progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "Parco eolico Bentu" ed opere connesse, costituito da 8 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 48 MW.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA – PNIEC.
Proponente: Bentu Energy S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 3310 del 08/03/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 12415 del 21/08/2023 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, per quanto di competenza si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza.

Nello specifico, risultano diversi beni architettonici di interesse culturale presenti nelle aree direttamente interessate dall'intervento, con distanze tra gli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall'art. 20, comma 8, lett. c quater), del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a) tali da determinare notevoli interferenze visive.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Arch. Alessandra Mele



MINISTERO
DELLA
CULTURA

*Ministero della cultura*SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla

Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

*Oggetto:***[ID_VIP 9100] Thiesi, Ittiri e Bessude (SS) - Progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "Parco eolico Bentu", costituito da 8 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 48 MW, e delle relative opere di connessione alla rete.****Proponente: Bentu Energy S.r.l.****Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. n. 152/2006.****Contributo istruttorio.**

In riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla richiesta formulata da codesta U.O. con nota prot. n. 3310 dell'8.03.2023, esaminata la documentazione di progetto pubblicata sul sito del MASE e vista la nota prot. n. 12415 del 21.08.2023, con cui la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, nel prosieguo Soprintendenza, ha espresso il proprio parere, si comunica quanto segue.

Nella succitata nota prot. n. 12415, la Soprintendenza ha innanzitutto premesso come il territorio coinvolto dalle opere in progetto, peraltro comprensivo anche del comune di Bessude, non citato nell'istanza ma interessato da un segmento del cavidotto, sia fittamente frequentato senza soluzione di continuità dalla preistoria all'epoca contemporanea, come testimoniano diverse necropoli a *domus de janas*, siti protonuragici, nuraghi e relativi villaggi, tombe cd. dei giganti e ripostigli bronzei, tutti ampiamente noti in letteratura e spesso ancora ben riconoscibili nel paesaggio, e diversi dei quali tutelati con provvedimento espresso (almeno nove dichiarazioni di interesse culturale particolarmente importante entro una zona buffer di 1600 m). Per un'epoca più recente è emblematica della rilevanza archeologica del territorio, la scoperta della "coppa in vetro con la raffigurazione di Cristo, databile tra il IV e il V sec. d.C., oggi esposta al Museo Nazionale di Cagliari".

Tale ricco e complesso quadro archeologico non trova però adeguato e puntuale riscontro nella documentazione presentata dal Proponente, che, pur abbastanza accurata nella ricerca bibliografica e d'archivio, e, almeno parzialmente, nelle ricognizioni di superficie (che hanno trascurato, tuttavia, le piazzole ausiliarie, peraltro di non chiara localizzazione, e le lavorazioni accessorie di adeguamento del percorso viario), presenta importanti lacune, sia formali che sostanziali, con particolare riferimento agli esiti della fotointerpretazione e alla mancanza di piante leggibili (perché proposte in una scala non adeguata o parcellizzate a scapito di una visione complessiva), che ostacolano un'adeguata ponderazione delle esigenze di tutela (trascurando, ad esempio, le perimetrazioni dei beni tutelati con dichiarazione di particolare interesse culturale).

Lo stesso Ufficio periferico ha anche opportunamente sottolineato come la valutazione dell'impatto del progetto sulla tutela, sulla conservazione e sulla fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico dell'area debba essere letto complessivamente anche rispetto agli altri due impianti – Mistral (ID_8783) e Aregu (ID_9283) – con cui quello in parola compone un vasto e complesso parco eolico.

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
Email: ss-pnrr@cultura.gov.it
ss.pnrr@pec.cultura.gov.it

Tutto ciò premesso e considerato, **si concorda con le valutazioni dalla Soprintendenza nel ritenere che l'opera in oggetto, così come attualmente prevista, sia del tutto incompatibile con la tutela e la conservazione dei valori dell'area interessata e se ne conferma il parere negativo.** Per un'eventuale prosecuzione del confronto, nell'ottica di un possibile superamento delle criticità evidenziate, che non potrebbe comunque prescindere da una almeno parziale delocalizzazione delle opere rispetto ai beni sottoposti alle leggi di tutela del patrimonio culturale, si rappresenta l'ineludibile necessità di costituire un quadro documentario esaustivo, che integri le attuali ampie lacune della documentazione presentata dal Proponente, dettagliatamente elencate dalla Soprintendenza nel proprio parere endoprocedimentale.

Si precisa che, comunque, qualsiasi intervento resta sottoposto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, che si svolge secondo la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Infine, giova ricordare che, in ogni caso, vigono i disposti stabiliti dagli artt. 90, 91, 161 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.

Il funzionario archeologo
dott.ssa Federica Pitzalis
(tel. 06 67234825 – federica.pitzalis@cultura.gov.it)



Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

dott. Lino Traini
